Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Sabato 27 agosto — Numero 201

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 431 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;

Vista la legge 27 giugno 1903, n. 242, sull'esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti di notevole importanza archeologica od artistica;

Visto specialmente l'articolo 36 della predetta legge 12 giugno 1902, che autorizza il nostro Governo a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, un regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro, dal predetto Ministro dell'Istruzione Pubblica, per l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte, e della legge 27 giugno 1903, n. 242, sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti di notevole importanza archeologica od artistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte, e della legge 27 giugno 1903, n. 242, sull'esportazione degli oggetti d'antichità ed arte.

PARTE PRIMA.

Ordinamento degli Uffici e delle Commissioni per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

TITOLO I.
Uffici.

Capo I.
Designazione ed attribuzioni degli Uffici.

Art. 1.

L'azione spettante al Ministero della Pubblica Istruzione a tutela degli interessi archeologici ed artistici viene esercitata per mezzo dei seguenti Uffici:

a) Sovrintendenze sui monumenti;

b) Sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti di antichità;

c) Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte;

d) Uffici per l'esportazione di oggetti d'arte e di antichità.

I Prefetti e le Autorità dipendenti ed i Sindaci coadiuveranno le Sovrintendenze nell'esercizio di tali funzioni, dando notizia alle Sovrintendenze stesse di qualsiasi fatto che interessi la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte, ed in special modo di quelli che possano rendere necessario od utile l'intervento delle medesime a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, del presente regolamento, e di altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 2.

Alle Sovrintendenze sui monumenti spetta l'amministrazione, la custodia, e la conservazione degli edifici monumentali che sono in consegna del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per mezzo dei medesimi Uffici viene pure esercitata l'azione che al Ministero suddetto, o in forza di legge, o in seguito ad accordi, spetta sugli edifici monumentali in consegna di altre Amministrazioni governative, o in proprietà di altri Enti o di privati.

Art. 3.

Le Sovrintendenze sui monumenti sono in numero di 10, e la loro giurisdizione è ripartita nel modo seguente:

I. Piemonte e Liguria; II. Lombardia; III. Veneto; IV. Emilia e Romagna; V. Toscana; VI. Marche e Umbria; VII. Provincia di Roma; VIII. Provincie meridionali; IX. Sicilia; X. Sardegna.

Art. 4.

Le Sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti di antichità:

a) Hanno l'amministrazione e la custodia dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono scavi, e dei monumenti in essi contenuti:

b) Sovrintendono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;

c) Sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono da altri Enti e da privati;

d) Invigilano affinchè, a norma delle vigenti leggi, non si intraprendano scavi senza permesso, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scoperti;

e) Tengono in consegna ed amministrazione le raccolte governative di oggetti di antichità, esistenti nelle rispettive regioni;

f) Invigilano sulla conservazione e sulle alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri Enti o da privati;

g) Hanno l'alta sorveglianza sugli Uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti di antichità.

Art. 5.

Le Sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti di antichità sono in numero di 10, e la loro giurisdizione è ripartita nel modo seguente:

I. Piemonte e Liguria; II. Lombardia; III. Veneto; IV. Emilia, Romagna e Marche; V. Toscana e Umbria; VI. Provincia di Roma; VII. Provincie meridionali; VIII. Provincie di Messina, Palermo, Trapani e Girgenti; IX. Provincie di Catania, Siracusa e Caltanissetta; X. Sardegna.

Art. 6.

Le Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte:

a) Tengono in consegna ed amministrazione le raccolte governative di oggetti d'arte del medio-evo, della rinascenza e dell'età moderna:

b) Invigilano sulla conservazione e sulla alienazione di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri Enti e da privati, esistenti nelle rispettive regioni.

c) Hanno l'alta sorveglianza sugli Uffici per l'esportazione per quanto riguarda gli oggetti d'arte del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna.

Art. 7.

Le Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte sono in numero di nove, e la loro giurisdizione è ripartita nel modo seguente:

I. Piemonte e Liguria; II. Lombardia; III. Veneto; IV. Emilia e Romagne; V. Toscana; VI. Marche, Umbria e Provincia Romana; VII. Provincie meridionali; VIII. Sicilia; IX. Sardegna.

Art. 8.

Le attribuzioni delle tre Sovrintendenze o di due fra esse possono essere riunite in un solo Ufficio.

Art. 9.

Ove le particolari condizioni di una regione lo rendano conveniente, si potrà in essa istituire un Ufficio di sezione cui sarà affidata la cura dei monumenti per una parte della regione stessa.

Similmente potrà istituirsi uno speciale Ufficio per la direzione di un determinato scavo.

Potrà del pari staccarsi dalla Sovrintendenza competente la direzione di un determinato museo o di una galleria.

La persona messa a capo della sezione, dello scavo, del museo o della galleria, sia essa un Sovrintendente, un Ispettore o un Architetto, prenderà il nome di direttore.

Art. 10.

Le raccolte che comprendono insieme oggetti d'antichità ed oggetti d'arte posteriori all'epoca classica, rimarranno riunite, e affidate ad una sola Sovrintendenza, a seconda della maggior importanza di una o dell'altra parte della raccolta.

Art. 11.

Gli Uffici per l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità

hanno la speciale attribuzione di invigilare sull'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità, di determinare la tassa di esportazione a norma di legge, e di promuovere l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

Art. 12.

Le sedi degli Uffici per l'esportazione sono le seguenti.

a) Torino; *b)* Milano; *c)* Venezia; *d)* Bologna; *e)* Firenze; *f)* Ravenna; *g)* Perugia; *h)* Roma; *i)* Napoli; *l)* Taranto; *m)* Palermo; *n)* Siracusa; *o)* Cagliari

Art. 13.

Fanno parte dell'Ufficio per l'esportazione i Sovrintendenti, gli Ispettori e gli Architetti residenti nella città ov'è l'Ufficio. Il Ministero designerà il funzionario che dovrà essere a capo dell'Ufficio, assumendo il titolo di Direttore, e indicherà quali fra i detti impiegati dovranno prestare ordinariamente servizio nell'Ufficio di esportazione, salva sempre la facoltà ai Soprintendenti di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative all'esportazione di un determinato oggetto, o di incaricarne altro funzionario che essi ritengano competente.

Art. 14.

Il servizio relativo all'esportazione dei libri, dei codici e dei manoscritti è affidato a quelle Biblioteche Nazionali che saranno indicate in apposito Decreto Reale.

Art. 15.

Con Decreto Reale potranno essere autorizzati Uffici, Enti, Accademie e singole persone a fungere da Uffici di esportazione, limitatamente però al rilascio del *nulla osta* per l'esportazione di oggetti che a norma della legge 12 giugno 1902 non siano soggetti a tassa.

CAPO II.

Del personale.

Sezione I. — Attribuzioni del personale.

Art. 16.

Il personale addetto agli Uffici indicati all'articolo 1° del presente Regolamento si suddivide nelle seguenti categorie:

A. Sovrintendenti sugli scavi, sui musei e sugli oggetti d'antichità, e Sovrintendenti sulle gallerie e sugli oggetti d'arte;
B. Sovrintendenti sui monumenti;
C. Ispettori;
D. Architetti;
E. Disegnatori;
F. Segretari e vice-segretari;
G. Soprastanti;
H. Custodi.

Art. 17.

Ai Sovrintendenti dell'una e dell'altra categoria spetta la direzione di tutti i servizi attribuiti alla Sovrintendenza. Spetta loro di dividere le varie incombenze fra i funzionari addetti all'Ufficio, e di mantenere fra essi la disciplina.

Le stesse attribuzioni e la medesima autorità spettano al funzionario dell'Ufficio che dal Ministero sia stato incaricato di esercitare le funzioni di Sovrintendente.

In caso di temporanea assenza del Sovrintendente o del facente funzione di Sovrintendente, ne assumerà le veci il più anziano fra gl'Ispettori e gli Architetti nelle Sovrintendenze sui monumenti, e il più anziano fra gli Ispettori nelle altre.

Art. 18.

Gli Ispettori attendono specialmente allo studio ed all'illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti d'antichità e d'arte, e degli scavi archeologici. Esaminano anche progetti di lavori e invigilano sull'esecuzione di essi, all'intento di curare che essi siano conformi al carattere storico-artistico del monumento.

Ad un ispettore può essere affidato particolarmente l'incarico di dirigere un Museo od una Galleria, ed in tal caso esso, pur rimanendo alla dipendenza del Sovrintendente, avrà la responsabilità della conservazione degli oggetti contenuti nella raccolta e di tutto quanto riguarda la visita di questa, la riscossione della tassa d'ingresso ed in genere il buon andamento del servizio nell'Istituto.

Art. 19.

Gli Architetti provvedono specialmente al servizio per la parte tecnica ed artistica.

Essi fanno ispezioni agli edifici monumentali ed ai ruderi per verificarne le condizioni statiche e proporre gli opportuni provvedimenti.

Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e pel restauro di tali edifici e ruderi.

Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori nei monumenti e degli scavi che si eseguono a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Rivedono progetti compilati da altre Amministrazioni e da privati, quando essi riguardino edifici monumentali o ne possano interessare la conservazione.

Invigilano sull'esecuzione dei progetti medesimi.

Art. 20.

I Disegnatori coadiuvano gli Architetti e gli Ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti d'antichità e di arte, ed in quelle per la compilazione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie, e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica dei lavori, dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 21.

I Segretari ed i Vice-segretari attendono a tutto il servizio amministrativo, contabile e d'ordine.

Verrà incaricato delle funzioni di economo quello fra essi, il quale abbia i necessari requisiti e presti la dovuta cauzione. Egli terrà la cassa dell'Ufficio e sarà consegnatario responsabile della suppellettile ad esso appartenente.

Art. 22.

I Soprastanti visitano gli edifici la cui manutenzione è sottoposta alla loro vigilanza, dirigono e sorvegliano i custodi dei monumenti e gli operai ed i giornalieri che vi sono addetti.

Quando sono incaricati della vigilanza di determinate opere, assistono all'esecuzione di esse, e tengono al corrente i libretti, il giornale, il registro delle misure, e compilano, sotto la direzione dell'Architetto che dirige i lavori, tutti gli altri documenti relativi all'esecuzione ed alla liquidazione dei medesimi.

Nei musei e nelle gallerie dirigono il servizio di custodia e di esazione della tassa.

Sorvegliano gli scavi dei privati.

Art. 23.

I Custodi attendono alla custodia ed alla pulizia dei monumenti, dei musei, delle gallerie e dei luoghi di scavo cui sono addetti.

Sorvegliano gli operai che vi eseguiscono lavori.

Attendono alla vendita dei biglietti di entrata, secondo le norme sancite nella legge e nel regolamento relativi a tale servizio.

Quando sono addetti agli Uffici di direzione, vi disimpegnano i lavori di servizio e di pulizia.

Art. 24.

I Sovrastanti ed i Custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 36 del testo unico 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, agli effetti tutti di legge, e specialmente degli articoli 57 e segg. e 340 del Codice di procedura penale, e degli articoli 187 a 196, 200 a 203, 207 a 209, 396, 397, 434 e 436 del Codice penale.

A cura delle Sovrintendenze dovranno essere notificati ai Prefetti delle rispettive provincie i provvedimenti con cui Sovrastanti e Custodi saranno addetti alle singole Sovrintendenze, e le variazioni che successivamente avvenissero nel personale medesimo.

Ciascuno dei detti Sovrastanti e Custodi dovrà essere munito di una carta di legittimazione, da rilasciarsi dalle suddette Sovrintendenze e vidimarsi dai Prefetti, e nella quale dovrà esser fatta espressa menzione della qualità di agente di pubblica sicurezza attribuita al Sovrastante od al Custode.

Art. 25.

Nei luoghi ove esistono due o più Sovrintendenze o Sovrintendenze e Ufficio per l'esportazione, i funzionari, a qualunque categoria appartengano, possono essere chiamati a prestare l'opera loro promiscuamente in più Sovrintendenze, o nelle Sovrintendenze e nell'Ufficio per la esportazione.

Sezione II. — Nomina e promozioni del personale.

Art. 26.

I Sovrintendenti sugli scavi ecc., e sulle gallerie ecc. dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per titoli fra gli Ispettori della prima e della seconda classe.

Titoli principali saranno l'opera prestata in qualità di Ispettore, e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La Commissione giudicatrice sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato, e composta del Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, di due Sovrintendenti sui musei ecc., o sulle gallerie ecc. e di due membri della Commissione centrale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Art. 27.

Sovrintendenti sui monumenti, dell'ultima classe, vengono nominati in seguito a concorso per titoli fra gli Ispettori della prima e della seconda classe e gli Architetti della prima e della seconda classe.

Titoli principali saranno l'opera prestata in qualità di Ispettori o di Architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente quelli relativi alla tecnica per la conservazione ed il restauro dei monumenti.

La Commissione giudicatrice sarà composta come all'articolo precedente, sostituendo ai due Sovraintendenti sui musei o sulle gallerie, due Sovraintendenti sui monumenti.

Art. 28.

Senza la formalità del concorso del quale ai due articoli precedenti, previo il parere della Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e di arte, potranno essere nominati Sovrintendenti persone anche estranee all'Amministrazione, di cui sia universalmente nota la somma competenza in materia di arte o di archeologia.

Art. 29.

Gli Ispettori dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Verranno volta per volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso ed il preciso programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni di archeologia o di storia dell'arte, e particolare attitudine alla critica archeologica od artistica.

A parità di merito saranno preferiti coloro i quali abbiano conseguito il diploma della R. Scuola di archeologia o di Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 30.

Gli Architetti dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per titoli e per esame, a cui saranno esclusivamente ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di Architetto-ingegnere in una R. Scuola di applicazione per gli Ingegneri.

Verrà volta per volta indicato il preciso programma di questo esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere cognizioni di storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura.

Art. 31.

I Disegnatori dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Verranno volta per volta indicati i titoli necessari per essere ammesso al concorso ed il programma dell'esame.

Art. 32.

I Segretari dell'ultima classe saranno nominati per concorso fra i Vice segretari di prima classe, i quali abbiano tale grado da almeno due anni.

Una Commissione presieduta dal Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, e composta del Capo-Divisione delle Antichità e di tre Sovrintendenti sceglie volta per volta coloro che per la diligenza e l'attitudine dimostrata nel precedente servizio siano promovibili a Segretari.

Fra i promovibili viene indetto l'esame di concorso, secondo programma da stabilirsi caso per caso.

Art. 33.

I Vice segretari dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per esame.

Art. 34.

I Sovrastanti dell'ultima classe saranno nominati in seguito a concorso per esame fra i Custodi.

Saranno ammessi al concorso solamente quei Custodi che da una Commissione composta come all'articolo 32 saranno dichiarati atti a dirigere il servizio di custodia ed a tenere la contabilità di lavori.

Varrà come titolo la conoscenza di una lingua straniera.

Art. 35.

I Custodi dell'ultima classe, salvo il disposto del testo unico di legge sullo stato dei sotto-ufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, saranno scelti fra gli operai che da molto tempo prestino lodevole servizio all'Amministrazione delle antichità.

In mancanza di operai idonei all'ufficio, i Custodi saranno nominati a libera scelta dal Ministro.

Non potranno essere nominati Custodi coloro che manchino dei requisiti necessari per ottenere l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 121 del Regola-

mento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 12 dicembre 1901, n. 512.

Art. 36.

In ciascun grado le promozioni di classe saranno fatte per anzianità.

Potranno essere esclusi dalla promozione per anzianità coloro che se ne siano mostrati immeritevoli per negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

TITOLO II.

Ispettori onorari e Commissioni.

Art. 37.

Coadiuvano l'Amministrazione nella tutela e nella conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte:

a) Gli ispettori onorari;
b) Le Commissioni regionali;
c) La Commissione centrale.

CAPO I.

Degl'ispettori onorari.

Art. 38.

In ogni capoluogo di provincia e in ogni altra città, ove parrà opportuno, saranno nominati per Decreto Reale uno o più Ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell' Ispettorato è determinata volta per volta nel decreto di nomina.

Art. 39.

Gli Ispettori vigilano sui monumenti e sugli oggetti di antichità e di arte esistenti nella provincia o nel territorio di loro giurisdizione, e dànno notizia alla Sovrintendenza competente di quanto può interessarne la conservazione o la custodia, promovendo i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano, sotto la dipendenza della Sovrintendenza competente, sugli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni e denunziando gli abusi.

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Sovraintendenze in materia di tutela monumentale ed artistica.

Art. 40.

Gli Ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza, e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 41.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

Art. 42.

L'Ispettore che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero, di tutti gli atti e documenti, ecc., che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'Ispettore.

Il Ministero provvederà affinchè siano consegnati al nuovo Ispettore quelli fra i detti atti, documenti, ecc., che gli siano necessari per il suo ufficio.

CAPO II.

Delle Commissioni regionali.

Art. 43.

È istituita in ciascuna regione e con sede nella città, ove si trovano le Sovraintendenze, una Commissione regionale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.

Nelle regioni, dove le Sovraintendenze abbiano sede in città diverse, sarà designata la città in cui dovrà riunirsi la Commissione stessa.

Art. 44.

Le Commissioni regionali dànno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte della rispettiva regione, e su cui siano interrogate dalle Sovraintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa fare proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti di antichità e di arte utili a' Musei e alle Gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di loro giurisdizione.

Dietro invito del Ministero, dànno il loro avviso sulla nomina degli Ispettori onorari, o sottopongono alla scelta del Ministero i nomi di persone, che meglio possano adempiere a tale ufficio.

Art. 45.

La Commissione regionale si compone di non meno di sei e non più di dieci membri, nominati per decreto Reale, compresi fra essi i Sovraintendenti dei monumenti, dei musei e delle gallerie della regione, i quali ne fanno parte di dritto.

La Commissione è presieduta dal Sovrintendente più anziano in servizio.

Uno fra gli ispettori di ruolo, addetti alle Sovrintendenze locali, sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 46.

La Commissione si adunerà presso una delle Sovrintendenze.

Il presidente, almeno dieci giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli commissari l'ordine del giorno, quanto più è possibile particolareggiato.

L'adunanza è valida quanto intervenga la metà più uno dei commissari.

Art. 47.

I membri delle Commissioni regionali, ad eccezione di quelli che ne fanno parte di diritto, s'intenderanno aver rinunziato alle loro funzioni, quando non intervengano a due consecutive sessioni ordinarie.

Art. 48.

Le Commissioni regionali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di gennaio, la seconda nel mese di luglio.

Possono essere convocate straordinariamente in altre epoche, quando il Ministero ne ravvisi la necessità.

Art. 49.

Le funzioni dei commissari regionali sono gratuite.

Ai commissari residenti fuori della città ove ha luogo l'adunanza e che prendono parte alle riunioni, spetta l'indennità giornaliera di L. 10, oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, treni diretti.

La medesima indennità, oltre al rimborso delle spese di viaggio,

spetta ai commissari quando debbano fare accessi fuori della sede ordinaria della loro adunanza.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai commissari i quali siano funzionari dello Stato; l'indennità, ove essi debbano portarsi fuori residenza, sarà loro liquidata secondo le norme generali.

Art. 50.

Nessun verbale od estratto di verbale delle Commissioni regionali può essere pubblicato nè comunicato a persona estranea, senza il permesso del Ministero.

Capo III.

Della Commissione centrale.

—

Art. 51.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e di arte composta di diciotto membri, scelti fra le persone più autorevoli per dottrina nelle materie archeologiche, storiche, artistiche, e nominati per decreto Reale.

Essa si divide in due sezioni: la prima per le antichità; la seconda pei monumenti e gli oggetti d'arte del medioevo e di epoca posteriore.

La parità del numero dei componenti ciascuna sezione non è obbligatoria.

Art. 52.

La Commissione centrale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione.

Le due sezioni si adunano separatamente; ciascuna di esse ha un vice-presidente nominato per Decreto Reale.

Il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti può prendere parte alle adunanze plenarie ed a quelle di ciascuna sezione, con voto deliberativo.

Due funzionarii della Direzione Generale di Antichità e Belle Arti terranno l'ufficio di segretario, uno per ciascuna sezione.

Art. 53.

La prima sezione può essere interrogata su tutte le questioni relative ai monumenti di antichità, ai musei agli scavi, agli acquisti di oggetti di antichità, ed in genere su tutto ciò che possa interessare la tutela e la conservazione del patrimonio storico-archeologico della Nazione.

Nelle materie suddette essa può di sua iniziativa fare al Ministero quelle proposte che stimerà opportune.

Art. 54.

La seconda sezione può essere interrogata su tutte le questioni relative ai monumenti medioevali e moderni, alle gallerie, ai restauri, agli acquisti di oggetti d'arte, ed in genere su tutto ciò che possa interessare la tutela e la conservazione del patrimonio artistico della Nazione.

Su tali materie essa può di sua iniziativa fare al Ministero quelle proposte che stimerà opportune.

Art. 55.

Saranno dal Ministero sottoposte alle deliberazioni della Commissione in seduta plenaria le questioni di maggiore importanza e quelle che riguardano oggetti che per la loro natura sono di competenza di entrambe le sezioni.

In questo caso, in assenza del Ministro, presiederà il più anziano dei vice-presidenti di sezione, e fungerà da segretario quello fra i due funzionari del Ministero a ciò destinati che sarà più elevato di grado, o, a parità di grado, sarà più anziano.

Art. 56.

I commissari i quali abbiano proposte da presentare alla Commissione, ne daranno avviso al Ministero nella prima quindicina di marzo e di ottobre.

Art. 57.

Il Ministro, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, manderà ai vice-presidenti e ai singoli commissari delle rispettive sezioni l'invito di convocazione e l'ordine del giorno, quanto è più possibile particolareggiato.

Il termine anzidetto può essere abbreviato in casi d'urgenza.

Art. 58.

La Commissione può, in casi speciali, essere convocata fuori Roma.

Essa può deliberare che uno o più dei suoi membri faccia sopraluoghi per riferire.

Art. 59.

La Commissione terrà due sessioni annuali, una in aprile, l'altra in novembre.

Ciascuna delle due sezioni può essere convocata straordinariamente in altre epoche, quando il Ministero ne ravvisi la necessità.

I commissari potranno fare al Ministero proposte per convocazioni straordinarie.

Art. 60.

Ai membri della Commissione centrale è applicabile la disposizione dell'art. 47.

Art. 61.

I commissari residenti nella città ove ha luogo l'adunanza, hanno diritto all'indennità di L. 10 per ogni giorno in cui vi prendono parte.

A quelli residenti fuori della città ove ha luogo l'adunanza, spetta l'indennità di L. 20, oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, sui treni diretti.

La medesima indennità spetta ai commissari delegati per sopraluoghi, secondo l'art. 58 capoverso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai commissari, i quali siano funzionari dello Stato; l'indennità, ov'essi debbano portarsi fuori di residenza, sarà loro liquidata secondo le norme generali.

PARTE SECONDA.

Del catalogo dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

—

Art. 62.

I cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità, di cui all'art. 23 della legge, saranno due:

1° Il catalogo dei monumenti immobili, nel quale saranno iscritti gli edifici monumentali ed i ruderi dei monumenti.

2° Il catalogo degli oggetti di antichità e di arte, nel quale saranno compresi gli oggetti mobili che abbiano pregio d'arte e di antichità.

Art. 63.

Ciascuno di questi due cataloghi sarà distinto in due parti: l'una per tutto ciò che è di proprietà privata, l'altra per ciò che appartiene ad Enti morali.

CAPO I.

Formazione del catalogo.

Art. 64.

La prima formazione del catalogo sarà fatta da apposita Commissione nominata con decreto ministeriale.

Art. 65.

Questa Commissione sarà composta di undici membri, dei quali almeno quattro dovranno essere scelti fra persone estranee all'Amministrazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e di arte.

Art. 66.

A questa Commissione il Ministero presenterà i seguenti elenchi di monumenti e ruderi monumentali, e di oggetti d'antichità e d'arte che esso ritenga meritevoli di essere iscritti in catalogo:

a) l'elenco dei monumenti e dei ruderi monumentali;

b) l'elenco degli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali;

c) l'elenco degli oggetti d'arte e di antichità spettanti a privati e dei quali dai privati stessi sia stata fatta denuncia per l'iscrizione in catalogo;

d) l'elenco degli oggetti d'arte e di antichità spettanti a privati, in cui si ravvisi quel pregio singolare, in vista del quale possa procedersi all'iscrizione d'ufficio a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della legge.

e) gli elenchi delle collezioni di oggetti d'arte e di antichità spettanti ad Enti morali.

Art. 67.

Le adunanze della Commissione sono valide ove intervenga almeno il terzo dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 68.

Per ciascuno dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità compresi nei quattro elenchi *a*), *b*), *c*), *d*), la Commissione decide se esso debba iscriversi in catalogo.

Per i monumenti e per gli oggetti d'arte e di antichità i quali appartengano ad Enti morali non ecclesiastici e che non siano posti ad ornamento di chiesa o di altro pubblico edificio, la Commissione deciderà pure se essi abbiano tal pregio che a norma dell'articolo 2 capoverso, e 3 della legge non possano alienarsi che a favore di altro Ente o dello Stato.

Art. 69.

Per le collezioni di oggetti d'arte e di antichità spettanti ad Enti morali, la Commissione decide in un esame complessivo se esse debbano essere iscritte in catalogo.

Art. 70.

Fanno parte dei cataloghi i monumenti, le collezioni, e i singoli oggetti d'antichità e d'arte per cui il voto della Commissione fu favorevole.

Art. 71.

Per quanto riguarda le collezioni governative di oggetti di antichità e di arte, il relativo catalogo risulterà dall'inventario che i consegnatari responsabili di esse debbono tenere secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 72.

L'iscrizione in catalogo dei monumenti o degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà privata sarà notificata ai singoli proprietari dei monumenti ed ai singoli detentori degli oggetti.

La notificazione ai detentori degli oggetti sarà fatta entro un mese dal giorno in cui la Commissione avrà dato termine ai suoi lavori.

Sotto la vigilanza e responsabilità dei Prefetti, la notificazione sarà fatta a cura dei Sindaci, per mezzo dei messi comunali.

Art. 73.

Agli amministratori di Enti morali verrà pure data notizia dell'iscrizione in catalogo di monumenti e di oggetti di proprietà degli Enti stessi.

CAPO II.

Conservazione del catalogo.

Art. 74.

Per ciascun monumento e per ciascun oggetto d'arte e d'antichità compreso nei cataloghi saranno compilate schede descrittive.

Art. 75.

Le schede per i monumenti di proprietà privata saranno riempite con le indicazioni riguardanti l'ubicazione dell'edificio monumentale o del rudere ed il nome e domicilio del proprietario.

Ad esse seguirà la descrizione dell'edificio o del rudere. Le notizie da indicarsi riguarderanno:

a) la qualità dell'edificio (palazzo, villa, castello, ecc., ovvero ruderi di terme, di teatro, di tempio, ecc.);

b) il secolo cui rimonta la costruzione e possibilmente il suo autore;

c) epigrafi, iscrizioni, ecc.;

d) enumerazione e descrizione delle opere d'arte stabilmente annesse all'edificio:

e) ogni altra particolarità che giovi alla migliore descrizione del monumento:

f) la menzione dell'avvenuta notificazione dell'iscrizione in catalogo secondo l'art. 72.

Art. 76.

Nelle schede per gli oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata, oltre alle indicazioni riguardanti l'ubicazione dell'oggetto ed il nome e domicilio del proprietario e del detentore, sarà fatta una descrizione dell'oggetto. Con tale descrizione dovrà indicarsi:

a) la qualità dell'oggetto (statua, dipinto, ecc.), le sue dimensioni, e la materia di cui è formato (su tela, su tavola, in marmo, in avorio, ecc.);

b) soggetto che l'opera d'arte rappresenta;

c) nome dell'autore o della scuola, o secolo cui l'opera d'arte o d'antichità appartiene:

d) tutte le indicazioni che possono servire ad identificare l'opera d'arte (firme, iscrizioni, ritocchi, restauri, parti mancanti, ecc.);

e) la menzione della denuncia, ov'essa sia stata fatta, o altrimenti la menzione del sommo pregio riconosciuto dalla Commissione;

f) la menzione dell'avvenuta notificazione dell'iscrizione in catalogo secondo l'art. 72.

Art. 77.

Le schede per i monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte spettanti ad Enti morali conterranno le medesime indicazioni prescritte per i monumenti e gli oggetti di proprietà privata, salvo quelle di cui alla lettera *f*), degli articoli precedenti.

Inoltre sarà in esse dichiarato se il monumento o l'oggetto di arte appartenga ad un Ente ecclesiastico o serva ad ornamento di una chiesa o di altro pubblico edificio. Nelle schede relative a monumenti ed a oggetti appartenenti ad Enti non ecclesiastici sarà indicato se la Commissione abbia in essi riconosciuto il sommo pregio di cui all'art. 2 capoverso della legge.

Art. 78.

Per le collezioni spettanti ad Enti morali si farà una sola scheda, cui sarà unito l'inventario della collezione.

Art. 79.

Ogni qualvolta un monumento od uno oggetto d'arte o di antichità iscritto in catalogo passi da uno ad altro proprietario o detentore, il Ministero ne prenderà nota nella scheda relativa.

Questa sarà tolta dallo schedario e ad essa ne sarà sostituita un'altra col nome del nuovo proprietario o detentore. A tergo di essa sarà indicato il nome dell'antecedente proprietario o detentore, la data e la natura del passaggio di proprietà o di possesso.

CAPO III.

Aggiunte ai cataloghi di monumenti e di oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata.

Art. 80.

Le aggiunte ai cataloghi potranno farsi o in seguito a denuncia del proprietario o d'ufficio.

Art. 81.

Ove alcuno chieda che un monumento o un oggetto d'antichità o d'arte di sua proprietà sia iscritto in catalogo, la Commissione regionale di cui all'art. 43 sarà chiamata a giudicare se il monumento o l'oggetto meriti tale iscrizione.

Ove il parere della Commissione sia favorevole, compilata la scheda relativa al monumento o all'oggetto, questo sarà senz'altro compreso nel catalogo.

In caso contrario, la decisione sull'iscrizione è deferita alla competente sezione della Commissione centrale.

Art. 82.

Le iscrizioni d'ufficio vengono fatte per iniziativa del Ministero, delle autorità dipendenti o delle Commissioni regionali.

Per mezzo della competente Sovrintendenza sarà anzitutto interpellato il proprietario del monumento o dell'oggetto, se egli annuisca all'iscrizione.

Ove egli acconsenta, si seguirà per la iscrizione il procedimento di cui all'articolo precedente.

Art. 83.

In caso contrario, ove l'iniziativa non parta dalla Commissione regionale, questa sarà chiamata a dare un primo parere sull'importanza del monumento o dell'oggetto. Ove trattisi di oggetto di antichità o d'arte, la Commissione regionale dovrà esaminare se esso abbia quel pregio singolare, che, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della legge, è richiesto per l'iscrizione in catalogo d'ufficio.

Il parere della Commissione regionale verrà sottoposto alla sezione competente della Commissione centrale.

Art. 84.

Il parere della Commissione centrale sarà definitivo, e, ove esso sia per l'iscrizione in catalogo, verrà compilata la scheda, e il monumento o l'oggetto sarà compreso nel catalogo.

Art. 85.

Dell'iscrizione in catalogo, tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto nel caso degli articoli 81 e 82 sarà fatta notificazione ai proprietari od ai detentori nel modo indicato all'articolo 72.

Art. 86.

Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà, prima che un monumento o un oggetto d'arte sia iscritto in catalogo, fare al proprietario o al detentore la provvisoria notificazione di cui all'articolo 5, primo capoverso, della legge, e questa notificazione avrà il medesimo effetto dell'iscrizione in catalogo fino a quando, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, sarà stato definitivamente deciso se il monumento o l'oggetto debba iscriversi in catalogo.

La Commissione che a norma dell'art. 5 sovracitato deve essere interrogata sulla convenienza della provvisoria notificazione, verrà nominata volta per volta dal Ministero, e sarà composta di tre membri, due dei quali saranno scelti fra i Sopraintendenti o gli Ispettori, e il terzo fra i componenti della Commissione regionale.

La notificazione viene eseguita nel modo indicato all'art. 72.

Quando sia stato definitivamente deciso sull'iscrizione in catalogo a norma dell'art. 82 o dell'art. 84, la decisione sarà notificata al proprietario o al detentore nel modo medesimo.

Art. 87.

Per i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe, le collezioni numismatiche spettanti a privati, e di notorio gran pregio, il Ministero della pubblica istruzione potrà, a norma dell'art. 32 capoverso della legge, diffidare il proprietario o il detentore a non disporne che previa denuncia.

Il parere sul grande pregio di tali oggetti o collezioni sarà dato da una Commissione composta come all'articolo precedente, e la notificazione della diffida verrà pure eseguita nel modo indicato dall'articolo stesso.

CAPO IV.

Aggiunte ai cataloghi di monumenti e di oggetti d'antichità e d'arte di proprietà di Enti morali.

Art. 88.

Gli amministratori di Enti morali potranno denunciare di loro iniziativa ai Sovraintendenti i monumenti e gli oggetti di cui l'Ente morale sia proprietario.

Simile denuncia potrà essere fatta al Ministero della pubblica istruzione dall'autorità da cui l'Ente dipende.

Art. 89.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'accordo coi Dicasteri da cui dipendono gli Enti morali, potrà disporre che agli amministratori degli Enti proprietari di monumenti od oggetti di arte o d'antichità, venga rivolto l'invito di denunciare i monumenti e gli oggetti medesimi.

Art. 90.

Entro il termine che sarà stato prefisso dal Ministero, gli amministratori suddetti direttamente o per mezzo del Dicastero da cui dipendono trasmetteranno la richiesta denuncia.

Art. 91.

Ove l'amministratore non ottemperi a questo invito, gliene sarà diretto un secondo, col quale egli sarà diffidato a dare le notizie richieste entro al termine di cui all'art. 31 della legge e sotto le sanzioni di cui nell'articolo stesso.

Art. 92.

Per ciascun monumento, oltre all'esatta indicazione dell'ubicazione, dovranno darsi le notizie richieste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 75.

Per ciascun oggetto d'antichità e d'arte, oltre all'esatta indicazione dell'ubicazione, dovranno darsi le notizie richieste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 76.

Art. 93.

Dovrà indicarsi se gli oggetti d'arte o d'antichità formino collezione, e ove di essa l'Ente morale già possieda un regolare inventario o catalogo, ne sarà unita copia alla denuncia.

Art. 94.

Gli elenchi saranno datati e firmati dall'amministratore dell'Ente.

Art. 95.

Le denuncie fatte secondo gli articoli precedenti saranno sottoposte alla Commissione regionale, e per l'iscrizione in catalogo si seguirà il procedimento indicato all'articolo 81.

Art. 96.

Indipendentemente dalle denuncie di cui agli articoli precedenti, l'iscrizione in catalogo potrà farsi d'ufficio, su parere della Commissione regionale.

Decisa l'iscrizione in catalogo, sia nel caso di questo articolo, sia del precedente, sarà compilata la scheda.

Art. 97.

Dell'iscrizione in catalogo verrà data notizia all'amministratore dell'Ente ed al Dicastero da cui l'Ente dipende.

Art. 98.

Negli inventari che secondo le norme particolari di ciascun Ente, gli amministratori di esso debbono tenere dei beni mobili ed immobili spettanti al medesimo, sarà tenuta nota a parte dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 99.

Quando l'amministrazione dell'Ente passi da una ad altra persona, nel verbale di consegna verrà fatta espressa menzione dei monumenti, o degli oggetti d'arte e d'antichità che fanno parte del patrimonio dell'Ente.

Nel caso di vacanza di benefici ecclesiastici, i RR. Subeconomati dei benefici vacanti faranno espressa menzione degli oggetti d'arte e d'antichità spettanti all'Ente, non solo nella definitiva consegna al nuovo investito, ma anche nella consegna provvisoria all'Economo spirituale, o al Vicario, o al Sacerdote che officia la chiesa.

Art. 100.

Quando un Ente morale, per qualsiasi titolo, acquisti la proprietà di un monumento o di un oggetto d'arte o di antichità, l'amministratore dovrà darne immediata notizia al Ministero della pubblica istruzione.

PARTE TERZA.

Della conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.

—

TITOLO I.

Dei Monumenti immobili.

—

Capo I.

Conservazione e lavori in monumenti di proprietà dello Stato e degli altri Corpi morali.

—

Art. 101.

Gli immobili che abbiano nella loro totalità o in parte carattere monumentale, e appartengano allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ad Istituti ecclesiastici o ad altri Corpi morali legalmente riconosciuti, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la loro conservazione.

Art. 102.

Agli effetti degli articoli 2, 3 e 4 della legge, l'Ente morale, il quale voglia alienare un monumento immobile di sua proprietà, deve avanzarne domanda in carta da bollo da una lira, alla Sovrintendenza dei monumenti della rispettiva regione, indicando l'Ente o la persona che vuole acquistare, ed unendo la deliberazione motivata del proprio Consiglio di amministrazione, ove tale Consiglio esista a norma dei particolari statuti dell'Ente.

La domanda e la deliberazione dovranno aver riportata la preventiva approvazione dell'Autorità tutoria, quando tale approvazione sia richiesta a termine delle leggi vigenti, e ove l'Ente sia ecclesiastico, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 103.

Ove l'Ente proprietario sia uno di quelli di cui all'articolo 2 primo comma della legge, o il monumento di cui si propone l'alienazione sia iscritto in catalogo con la qualifica del sommo pregio, dovrà pure unirsi la domanda dell'Ente che intende acquistare con la deliberazione del Consiglio amministrativo di questo, ove esista. La domanda e la deliberazione dovranno essere state preventivamente approvate come all'articolo precedente.

Art. 104.

Il Sovrintendente ne riferisce alla Commissione regionale e comunica il parere di questa al Ministero della pubblica istruzione, il quale, prima di emettere alcun provvedimento, farà conoscere al Ministero da cui l'Ente dipende quali decisioni esso intenda adottare e lo inviterà a presentare le sue osservazioni al riguardo.

La definitiva decisione del Ministero della pubblica istruzione verrà comunicata al Ministero da cui l'Ente dipende, e al Sovrintendente, il quale a sua volta la comunicherà all'Ente e ne curerà l'esecuzione.

Art. 105.

Quando negl'immobili monumentali, la cui conservazione è regolata dalla legge, si manifestino lesioni od altri segni di deterioramento che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, le Amministrazioni governative, alla cui diretta dipendenza trovinsi i detti immobili, e le Amministrazioni degli altri Corpi morali, sono tenute a farne subito denunzia al Sovrintendente della rispettiva regione.

Art. 106.

In caso di urgenza, le dette Amministrazioni possono provvedere direttamente, al fine di eliminare il pericolo imminente, salvo a fare poi la denunzia di cui sopra.

Art. 107.

Il Sovraintendente dei monumenti, quando sia venuto a conoscenza delle lesioni o di ogni altro segno di deterioramento, sia per mezzo dei funzionari locali, sia per mezzo della denuncia di cui all'articolo 105, ne darà avviso al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 108.

Egli, nel dare l'avviso di cui all'articolo precedente, esporrà al Ministero le proposte che stimerà opportune, e presenterà il progetto dei lavori occorrenti, dopo avere su di esso, salvo i casi d'urgenza, sentito il parere della Commissione regionale.

Art. 109.

Il Ministero, sentita, ove lo creda opportuno, la Commissione centrale, decide sulle proposte presentategli dal Sovrintendente. Ove si tratti di monumenti in sua diretta consegna, provvede per l'esecuzione dei lavori a cura della Sovrintendenza.

Ove poi si tratti di monumento in consegna di altra Amministrazione dello Stato, gliene farà comunicazione pei provvedimenti di sua competenza.

Art. 110.

Ove si tratti di monumento appartenente a un Ente morale, il Sovrintendente ne inviterà l'Amministrazione a dare esecuzione al progetto.

Art. 111.

Nel caso di rifiuto, ne informerà il Ministero, proponendo anche, ove sia il caso, che la spesa in tutto o in parte sia sostenuta dal Ministero stesso.

Questo, in base alla relazione e alle proposte del Sovrintendente, prenderà accordi col Ministero da cui l'Ente dipende per l'esecuzione del progetto.

Quando, in seguito a tali accordi, il Ministero della pubblica istruzione deliberi di assumere tutta o parte della spesa, esso, con apposito decreto, impegnerà sul suo bilancio la spesa stessa, specificando il modo, le condizioni ed il tempo del pagamento.

Art. 112.

Le Amministrazioni governative e gli Enti morali sono tenuti a denunziare al Sovrintendente per i monumenti la loro volontà di affittare o in qualunque altro modo utilizzare gl'immobili monumentali, che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinchè il Ministero della pubblica istruzione possa determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degl'immobili medesimi.

Art. 113.

Allorchè le dette Amministrazioni credano necessario fare eseguire negl'immobili monumentali, posti sotto la loro dipendenza o di loro proprietà, lavori di riduzione, di adattamento e simili, devono chiederne l'autorizzazione in tempo utile al Sovrintendente, inviandogli contemporaneamente i relativi progetti.

Il Ministero, sentita la Commissione regionale, può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o in qualunque modo alterino il suo carattere monumentale.

Art. 114.

Accordando l'autorizzazione, il Ministero può respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dallo Sovrintendenze.

CAPO II.

Conservazione e lavori in monumenti di proprietà privata

Art. 115.

Dal giorno in cui il Ministero della pubblica istruzione ha partecipato al proprietario o a qualunque altro possessore l'iscrizione in catalogo di un immobile avente nella sua totalità o in parte carattere monumentale, o ha notificato, prima ancora della iscrizione in catalogo, il pregio monumentale dell'immobile medesimo, la persona a cui fu fatta tale partecipazione o notifica, è obbligata a denunciare al Sovraintendente dei monumenti tutti gli atti che costituiscano trasferimento totale o parziale della proprietà o del possesso su tutto o su parte dell'immobile.

Art. 116.

La denuncia, di cui all'articolo precedente, dev'essere fatta non più tardi di 15 giorni dalla stipulazione dell'atto relativo. Trascorso questo termine, il proprietario incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge.

Art. 117.

La denuncia deve contenere:

a) La specie del contratto, il luogo della sua stipulazione, e, trattandosi di atto pubblico, il nome, cognome e domicilio del notaio dinanzi a cui fu stipulato;

b) Il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti; ed ove la capacità di queste abbia dovuto essere integrata, l'indicazione del relativo provvedimento;

c) Il prezzo convenuto, ove si tratti di contratto a titolo oneroso;

d) La specificazione delle condizioni cui eventualmente sia stata sottoposta la perfezione del contratto, e di tutte le altre clausole che restringono o modifichino il diritto di proprietà che si trasferisce;

e) La data, seguita dalla firma del denunciante o dei denuncianti col loro domicilio.

In calce alla denuncia medesima il nuovo proprietario o possessore dovrà dichiarare, sottoscrivendosi, di essere edotto che lo immobile è compreso in catalogo, o che è avvenuta la notificazione del pregio monumentale dell'immobile stesso da parte del Ministero della pubblica istruzione, prima dell'iscrizione in catalogo.

Art. 118.

In sostituzione della denuncia può essere inviata al Sovraintendente dei monumenti, sempre non più tardi di 15 giorni dalla stipulazione dell'atto, la copia in carta semplice di questo, o un estratto per quella parte di esso che riguarda l'immobile monumentale, con tutte le indicazioni di cui all'articolo precedente.

La copia o l'estratto dell'atto devono portare in calce, ove non risulti dal contesto, la dichiarazione del nuovo proprietario di cui al capoverso dell'articolo precedente.

Art. 119.

In caso di morte del proprietario di un monumento, ov'esso passi in proprietà di un successore a titolo universale, questi è tenuto a darne denuncia al Sovrintendente, indicando il suo domicilio. Ove il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Sovrintendente il domicilio del nuovo proprietario e rendere edotto quest'ulimo che il monumento di cui egli entra in proprietà è compreso in catalogo.

La denuncia dev'essere fatta entro due mesi dall'accettazione dell'eredità.

La denuncia fatta da uno solo per tutti disobbliga gli altri coeredi.

La omissione di tale denuncia nel termine predetto di due mesi fa incorrere tutti i coeredi nelle sanzioni penali dell'articolo 26 della legge.

Lo stesso obbligo della denuncia di cui sopra, spetta al sostituito nel caso di rinunzia all'eredità da parte dall'erede.

In caso di eredità giacente, la quale comprenda un immobile di carattere monumentale, iscritto in catalogo o per il quale sia stata fatta al precedente proprietario la notificazione, di cui al capoverso dell'articolo 5 della legge, il curatore, entro due mesi dalla sua nomina, è tenuto a denunziare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviandogli i titoli giustificativi in carta semplice.

Art. 120.

In caso di vendita di uno degli immobili contemplati dall'articolo 115 agl'incanti giudiziali, sia a norma dell'articolo 988 C. C., sia per causa di espropriazione forzata, colui che promuove la vendita è tenuto ad inserire nel bando la qualità di monumento,

insita nell'immobile, ed a darne denuncia al Sovrintendente dei monumenti.

Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale se la vendita è seguita dinanzi a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al Sovrintendente.

Art. 121.

Il proprietario di uno degli immobili contemplati all'art. 115 che abbia volontà di venderlo, può, agli effetti dell'art. 6 della legge, denunciare al Sovrintendente dei monumenti questa sua volontà, indicando il prezzo.

Art. 122.

Le denuncie, di cui agli articoli precedenti, possono essere notificate al Sovrintendente per mano d'usciere. Ove esse sieno consegnate o semplicemente inviate al sovrintendente stesso, il denunciante avrà diritto che questi gli rilasci un certificato dell'avvenuta denuncia.

Dalla data della notificazione o del certificato decorre il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 123.

Quando per la simultanea offerta di numerosi monumenti od oggetti di antichità o di arte, il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti, il Ministero della Pubblica istruzione deve, prima della scadenza del termine di tre mesi, far conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il termine stesso a sei mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di più proprietari, la lettera dev'essere spedita a ciascuno di essi.

La proroga non implica nel Governo obbligo di acquistare.

Art. 124.

Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di tre o sei mesi.

La notifica seguirà nelle forme prescritte per le citazioni, e sarà fatta al proprietario nel caso dell'art. 121, al venditore ed al compratore in quello dell'art. 115, a colui che promuove la vendita ed all'aggiudicatario nel caso dell'art. 120. Per effetto di tale notifica la proprietà dell'immobile passerà di pieno diritto al Governo.

Contemporaneamente questo emetterà a favore degli aventi diritto il mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia.

Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

Del pagamento o del deposito si farà menzione nell'atto di notifica.

Art. 125.

Il proprietario di un monumento che intende eseguire lavori i quali modifichino le parti di esso esposte alla pubblica vista, deve chiederne l'autorizzazione al Sovrintendente dei monumenti, allegando all'istanza il progetto dei lavori medesimi, ove sia necessario.

Il Sovrintendente sottopone la questione alla Commissione regionale o ne riferisce al Ministero, il quale può negare l'autorizzazione quando creda che i lavori progettati siano dannosi all'immobile o in qualunque modo alterino il suo carattere monumentale. Nei casi d'urgenza il Sovrintendente potrà fare a meno di sentire la Commissione regionale.

Concedendo l'autorizzazione, il Ministero può, a cura della Sovrintendenza, modificare il progetto presentato o compilarne uno nuovo.

Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato ad attenersi a questo progetto.

Art. 126.

Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette tutte le opere di arte, che, in qualunque modo infisse nei muri esterni degli edifici, debbono essere considerate secondo i casi o come incorporate all'edificio di cui fanno parte, o come immobili per destinazione.

Art. 127.

Il Ministero della pubblica istruzione, quando sia venuto a conoscenza di lesioni o di altri segni di deterioramento che possano compromettere in tutto o in parte l'integrità di un monumento, ha il diritto d'invitare il proprietario ad eseguire i lavori occorrenti, assegnandogli un termine per cominciarli e compierli.

L'invito sarà notificato a cura del Sindaco del luogo, per mezzo di messi comunali.

Art. 128.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per cominciare i lavori, il Governo ha diritto di farli eseguire di ufficio a norma dell'art. 12 della legge.

L'utilità economica apportata all'immobile dai lavori suddetti sarà accertata, agli effetti dell'art. 1144 del C. C., da due periti, uno scelto dal Ministero e l'altro dal proprietario.

In caso di dissenso sarà nominato un terzo perito dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il monumento.

Ove il privato si rifiuti a definire la controversia nei modi sovraindicati, si seguiranno le norme della procedura ordinaria.

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi I e II.

Art. 129.

Chiunque intenda demolire o alterare in qualunque modo ruderi di antichi monumenti, o qualsiasi resto di sculture, pitture, motivi ornamentali, etc. facienti parte di immobili, ed interessanti la storia o l'arte, e che si trovino in fondi rustici od urbani, deve, a norma dell'art. 11 della legge, chiederne il permesso con domanda motivata in carta da bollo da una lira alla competente Sovrintendenza.

Questa, dopo aver esaminato gli avanzi stessi e sentito il parere della Commissione regionale, ne riferisce al Ministero, il quale concede o nega il permesso.

Art. 130.

A cura dei Comuni nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della legge, saranno inserite nei regolamenti edilizi disposizioni relative alle distanze e misure da osservare nelle nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, allo scopo che le nuove opere, a norma dell'articolo 13 della legge, non danneggino la prospettiva o la luce dei monumenti.

Art. 131.

Le medesime distanze e misure devono essere stabilite per la costruzione e ricostruzione degli edifici nei progetti di piani regolatori e di ampliamento di cui a' capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 132.

Tanto le disposizioni da inserirsi nei regolamenti edilizi, quanto i progetti di piani regolatori e di ampliamento devono essere tra-

messi al Sovrintendente, il quale li comunicherà al Ministero della Pubblica Istruzione con le sue osservazioni.

Quanto alle disposizioni da inserirsi nei regolamenti edilizi, il Ministero, sentito il parere della Commissione centrale, le approverà o suggerirà modificazioni, e potrà anche promuoverne l'annullamento giusta l'ultimo capoverso dell'art. 194 della legge comunale e provinciale.

Per i piani regolatori e di ampliamento, il Ministero della Pubblica Istruzione comunicherà a quello dei Lavori Pubblici le eventuali sue osservazioni, prima che i piani suddetti siano approvati a norma dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art. 133.

In caso di progettate nuove costruzioni e [alzamenti di edifici non contemplati in piani regolatori o d'ampliamento e per cui non esistano o non siano sufficienti le disposizioni dei regolamenti edilizi, il Ministero della Pubblica Istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti.

Nessuna indennità spetterà ai proprietari per tali prescrizioni.

Art. 134.

Ove si tratti di ricostruzioni, e ricorrano le condizioni dell'articolo precedente, il Ministero potrà egualmente dare prescrizioni sulle distanze e misure.

Al proprietario spetterà un compenso equivalente alla differenza fra il valore che il suo immobile aveva antecedentemente e quello che verrà ad avere dopo l'esecuzione dei lavori secondo le norme prescritte dal Ministero.

TITOLO II.

Degli oggetti di antichità e d'arte.

CAPO I.

Delle raccolte governative.

Sezione I. — Dell'ordinamento dei musei e delle gallerie.

Art. 135.

Le raccolte governative di oggetti di antichità sono alla dipendenza delle Sovrintendenze regionali per gli scavi, i musei e gli oggetti di antichità.

Le raccolte governative di oggetti di arte del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna dipendono dalle Sovrintendenze regionali sulle gallerie e sugli oggetti di arte.

Art. 136.

Degli oggetti contenuti nei musei e nelle gallerie saranno tenuti regolari inventari nelle forme prescritte dal Regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia.

Art. 137.

Per quanto le condizioni materiali lo consentano, ogni quadro, statua ed altro oggetto di arte avrà una scritta con l'indicazione sommaria del soggetto rappresentato, e col nome dell'autore, della scuola o del secolo cui appartiene.

Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quanto altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi.

Art. 138.

A cura dei Sovrintendenti e degli Ispettori addetti a ciascuna raccolta governativa, e secondo le norme che saranno all'uopo prescritte, si faranno gli studi necessari per la compilazione di cataloghi illustrativi delle raccolte stesse.

Questi cataloghi, previo il parere delle Commissioni regionali e centrale, saranno pubblicati a spese del Ministero e messi in vendita a norma dell'articolo 18 capoverso, della legge.

Art. 139.

I Sovrintendenti non potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, nè mutare la denominazione e l'attribuzione degli oggetti d'antichità e di arte, senza l'autorizzazione ministeriale.

Sarà sentito, nei casi di maggior importanza, il parere delle Commissioni regionale e centrale.

Sezione II. — Acquisti di oggetti di antichità e di arte.

Art. 140.

Nelle loro adunanze ordinarie le Commissioni regionali, avuto riguardo ai particolari bisogni dei musei e delle gallerie della regione ed all'entità dei fondi disponibili, faranno proposte sugli oggetti da acquistarsi a preferenza, e ove già siano stati offerti in vendita determinati oggetti, esprimeranno il loro parere sulla convenienza dell'acquisto e sul prezzo da corrispondersi.

I voti espressi al riguardo dalle Commissioni regionali saranno sottoposti alla Commissione centrale, la quale nelle sue tornate ordinarie esprimerà parere sui voti medesimi.

Art. 141.

In una delle sessioni ordinarie la Commissione centrale a sezioni unite esaminerà altresì quali acquisti debbansi fare a preferenza col fondo di cui all'articolo 20 della legge, e con quella parte del provento delle tasse d'entrata ai musei ed alle gallerie che, a norma dell'articolo 21, è costituita in unico fondo. In questo esame si terrà presente che tali somme debbono essere specialmente riservate all'acquisto di oggetti presentati per l'esportazione e su cui convenga esercitare il diritto d'acquisto sancito all'articolo 8, penultimo comma, della legge.

Art. 142.

Indipendentemente dall'esame complessivo e di massima di cui negli articoli precedenti, quando al Sovrintendente vengano offerti in vendita oggetti d'arte e di antichità, le relative proposte saranno esaminate dalla Commissione regionale, la quale esprimerà parere sul pregio intrinseco dell'oggetto, sulla importanza che esso può avere in riguardo ai particolari bisogni del museo o della galleria locale, e sulla convenienza del prezzo richiesto.

Art. 143.

Il Sovrintendente comunicherà al Ministero il voto della Commissione insieme col suo parere, nel quale avrà anche riguardo all'entità dei fondi disponibili.

Il Ministero prima di decidere, quando il prezzo dell'oggetto superi le L. 8000, sentirà il parere della Commissione centrale o di una Commissione speciale da nominarsi.

Art. 144.

Ove sia necessaria una pronta decisione su offerte presentate al Sovrintendente, questi le sottoporrà d'urgenza al Ministero col

suo parere al riguardo. Il Ministero deciderà anche senza ricorrere ad altri pareri tecnici.

Il Sovrintendente potrà nei casi di maggior urgenza acquistare, senza attendere l'autorizzazione ministeriale, oggetti d'antichità e d'arte il cui valore non superi le L. 500, semprechè la somma sia disponibile sulla dotazione dell'istituto.

Art. 145

Quando siano presentate direttamente al Ministero proposte d'acquisto, esso decide, previo parere della Commissione centrale o d'una Commissione speciale da nominarsi, ove il prezzo dell'oggetto superi le L. 8000 e salvo i casi d'urgenza.

Art. 146.

Oltre alle norme suindicate, saranno seguite quelle prescritte nella legge e nel regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 147.

Sarà sempre sentito il parere della Commissione centrale circa la convenienza di assegnare ad una o ad un'altra raccolta governativa gli oggetti acquistati coi fondi di cui all'art. 141.

Art. 148

Nell'assemblea plenaria, che verrà tenuta a norma dell'articolo 141, sarà presentato alla Commissione centrale l'elenco di tutti gli oggetti acquistati nell'annata precedente con l'indicazione della raccolta cui sono stati assegnati.

Sezione III. Dei cambi e delle vendite dei duplicati.

Art. 149.

Quando ad un Sovrintendente pervengano proposte di acquisto o di permuta di duplicati di oggetti d'antichità, egli sottoporrà la proposta alla Commissione regionale e farà conoscere al Ministero il suo parere e quello della Commissione sulla convenienza di entrare in trattative.

Nel caso che la proposta consista in una permuta, si terrà conto in tale parere non solamente del valore commerciale che gli oggetti offerti abbiano in confronto di quelli che il museo nazionale dovrebbe cedere in contraccambio, ma anche della speciale importanza che gli oggetti possano avere per il museo stesso.

Art. 150.

Alla relazione che il Sovrintendente presenterà al Ministero sarà unito l'elenco degli oggetti da vendersi o da dare in permuta col relativo numero d'inventario, e per ciascuno di tali oggetti verrà indicato quali siano gli altri oggetti della raccolta di cui i primi costituiscono il duplicato. Possibilmente saranno unite le fotografie degli uni e degli altri, ed in mancanza si farà, tanto per quelli da cedersi, quanto per i similari, una minuta descrizione.

Sarà pure unito l'elenco degli oggetti che fossero stati offerti in contraccambio, con le fotografie di essi, o, in difetto, una minuta descrizione.

Art. 151.

Allorchè le proposte di cambio o di vendita pervengano direttamente al Ministero, esso le comunicherà al Sovrintendente, affinchè siano sottoposte alla Commissione regionale e l'uno e l'altra esprimano il loro parere secondo gli articoli precedenti.

Art. 152.

Quando, in base ai pareri del Sovrintendente e della Commissione regionale, il Ministero creda in massima attuabile il cambio o la vendita proposta, esso procede alla nomina di una speciale Commissione composta di tre o cinque membri, alla quale sarà deputato un ulteriore esame sulla convenienza di tale cambio o vendita.

Art. 153.

La relazione di questa Commissione sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della Pubblica Istruzione, salvo il caso che in base ad essa il Ministero creda conveniente di non dare ulteriormente corso alle trattative di cambio o di alienazione.

Art. 154.

Non appena pubblicata tale relazione, il Ministero ne comunicherà copia al Sindaco della città, ov'è il museo in cui sono conservati gli oggetti da alienarsi o da permutarsi.

Art. 155.

Entro tre mesi dalla pubblicazione il Sindaco potrà comunicare al Ministero le osservazioni che egli stesso, la Giunta o il Consiglio comunale creda di fare in merito al progetto di permuta o di alienazione.

In base a queste osservazioni il Ministero potrà riconvocare la Commissione di cui all'art. 152, o anche desistere senz'altro dal progetto.

Art. 156.

Trascorso il termine di cui all'art. 155, il Ministero chiederà il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza dell'alienazione o della permuta.

Art. 157.

Non sarà necessario il parere dell'autorità comunale quando la permuta o la vendita riguardi oggetti che non sono esposti nelle sale del museo aperte alla pubblica visita.

Art. 158.

In tal caso il parere del Consiglio di Stato dovrà richiedersi, a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, solamente quando il valore degli oggetti superi le L. 8000.

Art. 159.

Il cambio o la vendita è approvata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 160.

Nel caso di permuta con un museo estero gli oggetti gli saranno spediti in esenzione dalla tassa di esportazione, salvo il caso che per l'introduzione degli oggetti dati in cambio di essi si sia dovuta pagare una tassa di esportazione dal paese di provenienza.

Art. 161.

Il Sovrintendente curerà che si provveda alle modificazioni d'inventario, togliendone gli oggetti alienati e iscrivendo quelli che fossero stati dati in cambio.

Art. 162.

Ove si tratti di vendita, il Sovrintendente non consegnerà nè spedirà gli oggetti, se prima il compratore non avrà pagata la somma pattuita al segretario incaricato delle funzioni di economo della Sovrintendenza.

Il segretario verserà immediatamente in Tesoreria la somma riscossa.

CAPO II.

Degli oggetti di antichità e di arte di proprietà dello Stato.

Art. 163.

La conservazione degli oggetti d'antichità e di arte di proprietà governativa, i quali non facciano parte di una pubblica raccolta, spetta all'Amministrazione che li ha in uso, sotto la responsabilità del funzionario che ne tiene la consegna.

Il Ministero della Pubblica Istruzione esercita su tali oggetti la necessaria vigilanza per mezzo delle Sovrintendenze regionali degli

scavi, dei musei, ecc., e delle Sovrintendenze regionali delle gallerie e degli oggetti d'arte.

Art. 164.

Il funzionario che ha in consegna gli oggetti d'antichità o d'arte dovrà avvertire la competente Sovrintendenza ogni qualvolta sia necessario qualche provvedimento per la conservazione di tali oggetti.

Di propria iniziativa i Sovrintendenti, presi accordi con l'Amministrazione consegnataria, possono visitare tali oggetti per conoscere il loro stato di conservazione.

Art. 165.

Quando qualche provvedimento sia necessario, il Sovraintendente ne farà relazione al Ministero della pubblica istruzione, e, ove tale provvedimento importi una spesa, egli unirà la relativa perizia.

Il Ministero della pubblica istruzione comunicherà la relazione ed il preventivo al Ministero interessato per le deliberazioni di sua competenza.

Art. 166.

Gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa non potranno essere alienati che d'accordo fra il Ministero consegnatario e quello della pubblica istruzione, e nei casi e con le formalità indicate alla sezione III del capo precedente per gli oggetti d'arte e di antichità facienti parte di pubbliche collezioni.

Non sarà però necessario il parere dell'Autorità comunale secondo quanto è disposto all'articolo 155.

Art. 167.

Quando tali oggetti più non servano all'Amministrazione che li ha in uso, essi saranno devoluti a un pubblico museo o ad una pubblica galleria.

Sarà sentito il parere della Commissione centrale circa la galleria o il museo cui convenga devolvere l'oggetto.

Capo III.

Degli oggetti di antichità e di arte appartenenti ad Enti morali.

Sezione I. — Conservazione

Art. 168.

La conservazione degli oggetti d'antichità e di arte di proprietà di Enti morali spetta all'Ente proprietario sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale la esercita per mezzo delle Sovraintendenze regionali sugli scavi, sui musei ecc., e delle Sovraintendenze regionali sulle gallerie e sugli oggetti d'arte.

Art. 169.

È obbligo di ciascun amministratore di Ente morale rendere avvertito il Sovrintendente di qualsiasi danno che si riscontri nelle opere d'antichità e di arte di proprietà dell'Ente, affinchè egli possa studiare i provvedimenti da prendersi.

L'amministratore potrà fare concrete proposte di lavori o di altri provvedimenti, ma prima di attuarle, salvo il caso di assoluta urgenza, dovrà attendere l'approvazione del Sovrintendente.

Art. 170.

È obbligo di ciascun amministratore chiedere il permesso del Sovrintendente prima di provvedere alla rimozione, anche temporanea, degli oggetti di antichità e d'arte dall'edificio ove essi si conservano.

Art. 171.

I Sovrintendenti, o chi per essi, potranno in qualunque momento visitare gli oggetti d'antichità e di arte allo scopo di constatare se essi siano tuttora posseduti dall'Ente morale e di esaminare in qual modo essi si conservino.

Art. 172.

Ove sia loro rifiutato l'accesso al luogo ove l'oggetto deve conservarsi, ne faranno immediato rapporto al Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo, previ accordi con l'autorità politica del luogo o col Ministero dal quale l'Ente dipende, provvederà affinchè possa aver luogo la visita.

Art. 173.

Ove da questa visita risulti che l'oggetto più non sia posseduto dall'Ente, il Sovrintendente ne compilerà processo verbale. Copia di questo sarà da lui immediatamente trasmessa all'Autorità giudiziaria per il conseguente procedimento penale. Egli ne darà contemporaneamente notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale ne avvertirà il Ministero da cui l'Ente dipende.

Art. 174.

Nello stesso modo procederà il Sovrintendente ove gli risulti che all'opera d'antichità o d'arte siano stati, senza autorizzazione, eseguiti lavori nocivi alla sua conservazione o tali da farle perdere il suo carattere archeologico od artistico.

Art. 175.

Quando dalla ispezione praticata risulti la necessità o l'opportunità di provvedimenti per assicurare la conservazione dell'oggetto d'antichità o di arte, il Sovrintendente ne fa proposta al Ministero della Pubblica Istruzione.

Approvata la proposta, il Sovrintendente invita l'amministrazione dell'Ente morale a darvi esecuzione.

Art. 176.

Ove questi si rifiuti, egli ne darà partecipazione al Ministero della Pubblica Istruzione, facendogli conoscere i motivi del rifiuto. Ove essi consistano nella deficienza di mezzi per dar esecuzione al provvedimento, il Sovrintendente farà conoscere il suo parere sulla convenienza che il Ministero vi sopperisca in tutto o in parte a sue spese.

In base alla relazione ed alle proposte del Sovrintendente, il Ministero della Pubblica Istruzione prende accordi per l'esecuzione del provvedimento col Ministero dal quale l'Ente dipende.

Art. 177.

Nelle visite di cui sopra i Sovrintendenti dovranno specialmente curare che gli oggetti d'antichità e d'arte esposti in luogo accessibile al pubblico non ne siano rimossi.

Sezione II. — Alienazioni.

Art. 178.

Ove un Ente morale desideri ottenere l'autorizzazione di alienare collezioni o singoli oggetti di antichità o di arte di sua proprietà, ne presenta domanda in carta da bollo da una lira alla Sovrintendenza competente.

Art. 179.

A questa domanda deve essere unita copia autentica della deliberazione presa al riguardo dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove esista, e dall'Autorità tutoria. Ove trattisi di Istituto ecclesiastico, dovrà pure constare dell'approvazione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 180.

Nella domanda dovranno indicarsi le ragioni per cui l'Ente intende disfarsi della proprietà degli oggetti o dell'oggetto d'antichità o di arte.

Art. 181.

Ove si tratti di oggetti appartenenti a Fabbricerie o Confraternite o ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, od esistenti in

chiese o in altri edifici pubblici, ovvero di oggetti appartenenti ad altri Enti morali, mai iscritti in catalogo con la qualifica del sommo pregio, ovvero di oggetti facienti parte di collezione, a qualunque Ente appartengano, nella domanda di cui all'art. 178 dovrà indicarsi quale Ente intenda rendersi acquisitore degli oggetti medesimi, e dovranno prodursi i documenti atti a comprovare tale intendimento.

Art. 182.

Il Sovrintendente sottopone la domanda e i documenti all'esame della Commissione regionale e li trasmette quindi al Ministero della pubblica istruzione insieme col suo parere personale e con quello della Commissione.

Il Ministero sottopone la domanda alla Commissione centrale.

Art. 183.

Nei casi di maggiore importanza e quando in seguito all'alienazione l'oggetto d'antichità o di arte dovrebbe passare da uno ad altro Comune, sarà anche sentito il parere della rappresentanza comunale del luogo ove si trova l'oggetto.

Art. 184.

Prima d'emettere sulla domanda alcun provvedimento, il Ministero della Pubblica Istruzione farà conoscere al Ministero da cui l'Ente dipende quali decisioni esso intenda adottare, e lo solleciterà a presentare le sue osservazioni al riguardo.

Art. 185.

La definitiva decisione del Ministero della Pubblica Istruzione viene comunicata al Ministero da cui l'Ente dipende ed al Sovrintendente, il quale la comunica a sua volta all'Ente morale, e ne cura l'esecuzione.

Art. 186.

Dalla data della comunicazione fatta dal Sovrintendente all'Ente morale decorre il termine per il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che l'Ente è ammesso a presentare a mente del capoverso degli articoli 3 e 4 della legge.

CAPO IV.

Degli oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata.

Sezione I. — Conservazione.

Art. 187.

La sorveglianza spettante al Ministero della pubblica istruzione sugli oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata, è esercitata per mezzo delle Sovrintendenze sugli scavi e sui musei, per quanto riguarda gli oggetti d'antichità; e per mezzo delle Sovrintendenze sulle gallerie relativamente agli oggetti d'arte di epoca posteriore.

Art. 188.

Quando su oggetti di proprietà privata esistano diritti di uso pubblico, i Sovrintendenti cureranno che essi non vengano in alcun modo menomati, con la rimezione dell'oggetto, col suo deturpamento o altrimenti.

Art. 189.

A richiesta dei possessori, i Sovrintendenti visiteranno gli oggetti d'arte o d'antichità per suggerire i provvedimenti necessarî ad assicurarne la conservazione. Potranno anche di loro iniziativa far pratiche affinchè tali oggetti siano loro mostrati.

Sezione II. — Alienazioni e mutamenti di proprietà o di possesso.

Art. 190.

Ai Sovrintendenti spetta la cura di invigilare che siano seguite le norme della legge 12 giugno 1902 e del presente Regolamento, in quanto concerne i trapassi di proprietà o di possesso degli oggetti d'arte o di antichità compresi nel catalogo, o per i quali abbia avuto luogo la provvisoria notificazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge.

Art. 191.

Ove essi abbiano ragione di credere che un oggetto di antichità o di arte più non si trovi presso la persona che dal catalogo ne risulta il legale possessore, ne faranno denuncia all'autorità giudiziaria per le ricerche necessarie a stabilire se sia stato contravvenuto alle disposizioni relative al commercio degli oggetti di antichità e di arte, e per l'inizio, ove sia il caso, del relativo procedimento.

Art. 192.

Quando un proprietario di un oggetto d'antichità o di arte compreso nel catalogo o per cui siasi fatta la provvisoria notificazione, lo alieni ad altra persona, egli dovrà presentare al Sovrintendente la denuncia dell'avvenuta alienazione.

Art. 193.

In questa denuncia si farà una sommaria descrizione dell'oggetto, e sarà indicato il prezzo di vendita, il nome e il domicilio del compratore. Dovrà pure risultare dalla denuncia, per espressa dichiarazione firmata dal compratore, che questi sia stato, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge, edotto che l'oggetto è iscritto in catalogo.

Art. 194.

La denuncia vien fatta nel modo indicato all'art. 122.

Art. 195.

Il Sovrintendente potrà interrogare la Commissione regionale sulla convenienza che lo Stato eserciti il diritto di prelazione.

Entro un mese dalla presentata denuncia egli riferirà al Ministero della pubblica istruzione facendo conoscere il proprio parere, e ove sia stata interrogata, quello della Commissione regionale.

Art. 196.

Il Ministero decide sull'esercizio del diritto di prelazione, interrogata, ove lo creda opportuno, la Commissione centrale, e sentito, ove il valore dell'oggetto superi le L. 8000, il parere del Consiglio di Stato.

Art. 197.

Ove il Ministero si trovi nel caso di valersi della facoltà datagli dal primo capoverso dell'articolo 6 della legge, di prorogare cioè a 6 mesi il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, esso ne darà notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto al venditore, quando al compratore, prima che sia spirato il termine di tre mesi dalla denuncia.

Art. 198.

Quando il Ministero decida di esercitare il diritto di prelazione, ne darà notizia tanto al compratore quanto al venditore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandoli ad effettuare la consegna dell'oggetto al sovrintendente ed offrendo il pagamento del prezzo di vendita denunciato, detratta, nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge, la tassa che sarebbe applicabile per l'esportazione dell'oggetto.

Ove gli interessati non consegnino l'oggetto entro il termine fissato, il Ministero ordinerà il deposito del prezzo nella Cassa dei depositi e prestiti e procederà alla rivendicazione giudiziaria dell'oggetto.

Art. 199.

Le notificazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte al solo proprietario, quando, in luogo di un contratto di alienazione, la denuncia riguardi la sola intenzione di vendere a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge.

Art. 200.

Quando dalla denuncia risulti che il corrispettivo dell'alienazione dell'oggetto d'arte o d'antichità non sia una somma di denaro, ma altro oggetto o altra cosa qualsiasi, il Ministero, esercitando il suo diritto di prelazione, offrirà la somma che crede corrispondente al valore dell'oggetto d'arte o d'antichità.

In caso di dissenso, il prezzo verrà determinato giudiziariamente.

Art. 201.

Ove nel termine di tre mesi, o in quello di sei nel caso dell'art. 197, il Ministero non abbia fatta alcuna comunicazione al compratore o al venditore, si intenderà che esso abbia rinunziato all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 202.

Quando per effetto della rinuncia tacita o espressa all'esercizio del diritto di prelazione, la vendita sia divenuta perfetta, il Ministero della Pubblica Istruzione introduce nel catalogo le conseguenti modificazioni.

Art. 203.

Quando un oggetto di antichità o di arte compreso in catalogo, in seguito a pignoramento o a procedimento di divisione o per altra ragione, sia sottoposto a vendita giudiziaria, nel bando di vendita di cui agli articoli 629 e seguenti del Codice di Procedura Civile, si farà menzione di questa circostanza, e, a cura del promovente, se ne darà denuncia al Sovrintendente.

Il promovente sarà pure tenuto a denunciare al Sovrintendente a chi ed a qual prezzo è stato aggiudicato l'oggetto. Tale denuncia dev'essere fatta entro un mese dall'aggiudicazione e dalla data di essa decorrerà il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 204.

In caso di morte del proprietario di un oggetto d'arte o d'antichità compreso in catalogo, ov'esso passi in proprietà di un successore a titolo universale, questi è tenuto a farne denuncia al Sovrintendente, indicando il suo domicilio.

Ove il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Sovrintendente il domicilio del nuovo proprietario e rendere edotto quest'ultimo agli effetti dell'art. 5 ultimo capoverso della legge, che l'oggetto di cui egli entra in proprietà è compreso in catalogo.

Art. 205.

L'obbligo della denuncia e della dichiarazione al nuovo possessore spetta in genere a qualunque proprietario o possessore di un oggetto d'arte o di antichità compreso in catalogo, quando esso per qualsiasi titolo diverso anche dall'alienazione (donazione, deposito, pegno, rilascio volontario o forzato, ecc.), passi da uno ad altro proprietario o detentore.

Art. 206.

La dichiarazione al nuovo detentore dev'essere fatta nell'atto stesso della consegna, la denuncia al Sovrintendente con tutte le notizie di cui all'art. 193 dev'essere fatta entro due giorni dalla consegna stessa.

Art. 207.

In seguito alle denuncie di cui agli articoli precedenti, il Ministero della pubblica istruzione procederà alle conseguenti modificazioni nel catalogo.

Capo V.

Delle riproduzioni di oggetti d'antichità e d'arte.

—

Sezione I. — Copie dei dipinti, delle sculture, ecc.

—

Art. 208.

I professionisti copiatori, per essere ammessi a copiare in un istituto artistico dello Stato, dovranno presentare per ogni singola opera domanda in carta bollata da centesimi cinquanta alla Sovrintendenza competente, indicando chiaramente:

a) nome, cognome, luogo di nascita e domicilio;

b) l'opera che intendono riprodurre.

Qualora non fosse ben nota la loro perizia, dovranno comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'Accademia o della direzione di un Istituto di belle arti, italiano o straniero.

Art. 209.

Se sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la Sovrintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre pittori, scelti dal Presidente dell'Istituto di belle arti o dell'Accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore debba essere continuata la concessione.

Art. 210.

Il numero massimo dei copiatori da ammettersi per ciascuna sala sarà determinato dal Sovrintendente in ragione della vastità della sala stessa.

Art. 211.

Ciascuna domanda all'atto della presentazione verrà notata dal funzionario a ciò delegato, in uno speciale registro, e quando sarà accolta, il richiedente apporrà a lato della registrazione, il proprio nome e cognome, il quale varrà come dichiarazione di accettare tutte le condizioni imposte dal presente regolamento e quelle che in aggiunta saranno prescritte dal Sovrintendente nell'interesse del buon ordine dell'Istituto.

Il numero d'ordine delle domande registrate, relative ad una stessa opera d'arte, determinerà il turno dei copiatori nell'esecuzione del lavoro.

Art. 212.

In ogni museo o galleria governativa sarà fissato in una tabella il termine massimo di tempo per l'esecuzione delle copie più frequentemente richieste.

Per tutte le altre il termine massimo sarà stabilito per ogni singolo caso.

Ove il copiatore non volesse riprodurre l'intero dipinto, il Sovrintendente o chi per esso determinerà il numero dei giorni necessari per la riproduzione parziale.

Il copiatore professionista potrà chiedere all'atto della domanda, che il termine per la copia sia abbreviato o prolungato, ma una volta stabilito sarà invariabile, non potrà essere protratto.

Art. 213.

Il diritto per la licenza di copia sarà percepito in ragione di L. 0,25 per ogni giorno del tempo stabilito, e non si farà luogo a rimborso per il minor tempo impiegato. La somma liquidata sarà scritta in un registro a madre e figlia.

La figlia sarà consegnata all'interessato, il quale la presenterà al ricevitore del registro all'atto del pagamento della somma predetta.

Art. 214.

Nel caso di copiatori professionisti dediti unicamente a riprodurre all'acquarello figurine isolate e motivi d'ornamento da antichi affreschi, la cui esecuzione richiede un limitato lavoro di due o tre giorni, permane invariato il turno stabilito all'articolo 211, ma la domanda in carta bollata da centesimi cinquanta, di cui all'articolo 208, anzichè per ogni copia da eseguire, sarà fatta per trenta giorni di lavoro, e la somma dovuta per la licenza sarà liquidata in base a tale termine. I trenta giorni dovranno essere consumati entro due mesi dalla data della licenza.

Art. 215.

Sulla licenza di copia, da consegnarsi all'interessato, viene applicata una marca da bollo da una lira (articolo 20, n. 33 e articolo 32 della legge di bollo 4 luglio 1897, n. 414).

Art. 216.

I dilettanti pittori, quando ne facciano regolare domanda in carta bollata da centesimi cinquanta, potranno essere ammessi a fare piccoli disegni e copie, e non sarà applicabile in questo caso la disposizione dell'articolo 209.

Il permesso verrà loro dato dal Sovrintendente con lettera ufficiale.

Essi, però, dovranno pagare giornalmente il biglietto d'ingresso, salvo il caso che abbiano tessera di libera entrata, ed osservare tutte le norme per i professionisti copiatori.

Art. 217.

Salvo sempre il disposto dell'articolo 210, più di due copiatori non potranno essere ammessi a riprodurre contemporaneamente uno stesso dipinto, affinchè non sia tolto ai visitatori l'agio di esaminarlo.

Le dimensioni della copia non potranno essere tali da provocare il medesimo inconveniente.

Il copiatore, se il primo posto è già occupato, prenderà il secondo posto, fino a quando non sia terminata la copia del pittore che lo ha preceduto.

Se il dipinto fosse di eccezionale celebrità, non potrà essere riprodotto che da un solo copiatore per volta.

Art. 218.

Nessun copiatore potrà cambiare o cedere il posto che gli spetta nè far terminare o ritoccare da altri il proprio lavoro fino a quando questo rimarrà nell'istituto dove esiste l'originale.

Art. 219.

Quando il copiatore sospendesse il lavoro, egli non avrà alcun diritto a che gli sia prolungato il termine della licenza.

Quando la sospensione del lavoro oltrepassi i cinque giorni, il posto verrà occupato da chi è immediatamente iscritto dopo di lui, la sua licenza di copia s'intenderà scaduta, nè egli avrà alcun diritto a rimborso di tutta o parte della somma versata.

Questa disposizione non è applicabile ai copiatori forniti della licenza speciale di cui all'art. 214. Essi, dopo due assenze, perderanno il loro turno per la copia che stanno facendo, qualora altri attenda di occupare il loro posto.

Art. 220.

È proibito, pena l'immediata espulsione, di trarre lucidi dai dipinti, di appiccarvi reticolati, prendervi misure, toccarli per qualsiasi ragione, o accostarvi la spatola o il pennello per mettere a confronto una tinta.

Art. 221.

La riproduzione dei codici miniati non sarà permessa se questi non siano difesi da cristallo.

Art. 222.

Le copie dovranno avere dimensioni diverse da quelle degli originali, non solo nelle misure della tela, ma anche nell'insieme del quadro e dei suoi particolari. Ove le dimensioni siano maggiori, esse non potranno esserlo che di poco. Le copie, inoltre, saranno munite di contrassegno dell'Istituto in cui esiste l'originale.

Art. 223.

Nei giorni in cui il pubblico è ammesso a visitare gratuitamente le gallerie, i musei, i monumenti e i luoghi di scavo, il lavoro dei copiatori dovrà, senza eccezione, venir sospeso.

Art. 224.

Sarà sempre in facoltà dei Sopraintendenti stabilire che il lavoro di copia non possa eseguirsi che in determinati giorni della settimana, limitare il numero dei copiatori quando questo sia esuberante, e sospendere parzialmente o totalmente le copie in corso per un tempo determinato, quando ciò sia richiesto dalla straordinaria frequenza dei visitatori o dalle esigenze del servizio interno.

Ai copiatori, cui sarà sospeso d'ufficio il lavoro per un dato numero di giorni, verrà prolungata la licenza di copia di un numero di giorni corrispondente, facendone speciale annotazione nei moduli della licenza stessa.

Art. 225.

Alle stesse condizioni e sotto la rigorosa osservanza delle norme prescritte per la copia dei dipinti, in quanto sono applicabili, potrà essere permessa la riproduzione a mano libera delle sculture, quando di queste non siano stati eseguiti i calchi.

Art. 226.

La riproduzione delle sculture originali, eseguite nella sala dove esse si trovano, dovrà essere fatta esclusivamente in cera, e il copiatore non potrà recare eccessivo ingombro nè insudiciare il pavimento.

La riproduzione a mano libera dai calchi sarà permessa anche in creta o in qualsiasi altro sistema, purchè venga effettuata in locali separati e dove il pubblico non sia ammesso.

Art. 227.

Ai copiatori di pitture o di sculture, che contravvenissero alle disposizioni del presente Regolamento, verrà ritirata la licenza di copia e, in caso di recidiva, essi non saranno più ammessi a copiare negli Istituti governativi.

Art 228.

È proibito ai copiatori di occuparsi in lavori estranei a quello pel quale avranno fatto domanda, e di tenere presso l'originale altra copia oltre quella che stanno facendo.

Art. 229.

Nelle Regie gallerie e nei musei potrà essere destinata una sala per la esposizione e la vendita delle copie dei dipinti esistenti in ogni singolo istituto.

I copiatori potranno mettere in vendita nella sala predetta le loro copie a condizione di rilasciare il 3 per cento sul prezzo di vendita a favore della Cassa di soccorso per il personale di custodia e di servizio.

Il copiatore nel consegnare la copia, indicherà il prezzo a cui intende che sia venduta e questo verrà indicato su apposito cartellino.

Una copia rimasta invenduta per due anni può essere tolta dalla sala.

Art. 230.

Le copie di pittura o di scultura eseguite soltanto a scopo di studio dagli studenti di RR. Istituti di belle arti, sono esenti da pagamento di tassa.

La relativa domanda dovrà essere fatta ufficialmente dal direttore del R. Istituto al Sovraintendente, e questi, ove nulla osti alla concessione del permesso, prenderà col direttore medesimo i necessari accordi affinchè la copia possa eseguirsi senza turbare il buon andamento del servizio.

Sezione II. — Calchi delle sculture.

Art. 231.

È in massima proibito di trar calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia, salvo i casi eccezionali più avanti indicati.

Art. 232.

La riproduzione delle dette opere si farà in via generale mediante calco dai gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ritraendo getti dalle forme di cui gli Istituti siano provvisti.

Qualora il gesso o la forma non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto esposto nell'articolo precedente e venir concessa l'esecuzione di calchi diretti.

In questo caso la deliberazione verrà presa dalla Sovraintendenza competente, previo parere della Commissione regionale o di una speciale Commissione tecnica.

Art. 233.

Tanto le forme tratte dai gessi già esistenti, quanto quelle che si caveranno direttamente dagli originali, diventeranno proprietà dello Stato e saranno depositate presso i singoli Istituti, i quali se ne varranno per le future concessioni.

Qualora esigenze tecniche speciali non permettessero di eseguire direttamente sull'originale la forma buona o matrice perpetua, il concessionario sarà tenuto a procurarla all'Amministrazione, cavandola dal primo getto eseguito.

Art. 234.

Presso le varie Sovrintendenze, le gallerie, i musei, gl'Istituti di belle arti e i luoghi di scavo governativi, sarà visibile il catalogo dei gessi e delle matrici disponibili con le speciali tariffe, riguardanti le diverse licenze di calco, e approvate dal Ministero.

Per i calchi diretti da originali, il compenso da esigersi sarà determinato, volta per volta, dal Ministero, su proposta del capo dell'Istituto ove esiste l'opera da calcarsi.

Art. 235.

La domanda di autorizzazione a eseguire calchi sarà indirizzata su carta bollata da cent. 50, alla Sovrintendenza competente, e conterrà:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) indicazione precisa del processo che esso si propone di seguire;

c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare.

Art. 236.

La Sovraintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore, e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.

Art. 237.

Accolta la domanda, il Sovrintendente indicherà nel registro madre e figlia di cui all'articolo 213 la somma da versarsi al Ricevitore del Registro secondo la tariffa ufficiale o secondo la somma determinata dal Ministero nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 234, e, contro la consegna della ricevuta relativa, rilascerà la licenza di calco, su cui sarà applicata una marca da bollo da una lira.

Tale licenza è valevole per quel periodo di tempo che verrà di volta in volta determinato dalla Sovraintendenza e servirà per una sola copia.

Se entro il termine prestabilito il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo e non potrà esigere la restituzione della somma pagata.

Art. 238.

A cura della Sovrintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui il monumento, l'oggetto, il gesso o la forma si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.

Art. 239.

L'esecuzione del calco sarà vigilata dalla Sovrintendenza sotto la propria responsabilità.

Art. 240.

Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla Sovraintendenza o dalla direzione dall' Istituto, in proporzione al valore dell'opera, del gesso o della forma.

Art. 241.

Ove l'originale, il gesso o la forma uscissero danneggiati, il formatore perderà la cauzione, salva sempre, ove sia il caso, la ripetizione dei maggiori danni arrecati.

Art. 242.

Le precedenti disposizioni, salvo quanto riguarda la tassa, sono applicabili anche agli oggetti di antichita e arte e alle parti decorative degli edifici monumentali di pertinenza degli enti morali di cui all'articolo 2 della legge.

Sono pure applicabili agli oggetti di antichità e d'arte di pertinenza privata che siano esposti alla pubblica vista e alle parti decorative esterne degli edifici monumentali.

Sezione III. — Riproduzioni fotografiche.

Art. 243.

Chi voglia riprodurre mediante fotografia monocroma monumenti od oggetti d'antichità e d'arte di pertinenza dello Stato o cimeli custoditi negli Istituti artistici governativi, farà istanza all'autorità alla quale è affidata la conservazione degli oggetti e dei cimeli stessi.

Le riproduzioni fotografiche all'aperto delle parti esterne dei monumenti esposti alla pubblica vista, sono libere a tutti.

Art. 244.

L'istanza, in carta bollata da centesimi cinquanta, deve indicare:

a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore, quando ciò sia necessario;

b) i monumenti o gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desiderano riprodurre;

c) lo scopo cui le riproduzioni devono servire;

d) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;

e) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

Art. 245.

È in facoltà dei Sovraintendenti o degli altri capi d'Istituti cui le dimande sono dirette, di accoglierle totalmente o parzialmente, di determinare i giorni e le ore nelle quali gli operatori possono essere ammessi a lavorare, e il loro turno, se vi sono molte domande contemporaneamente.

Art. 246.

Il compenso da pagarsi per le riproduzioni fotografiche sarà:

a) di L. 1 per ciascun particolare di monumenti immobili, per gli oggetti d'arte minore (avori, bronzi, armi, arazzi, orificerie, gemme, monete e simili), e per i quadri e le scolture le cui fotografie sono poco ricercate;

b) di L. 10 per i quadri e le scolture le cui fotografie sono molto ricercate;

c) da L. 1 a L. 10, a seconda della loro importanza, per l'insieme dei monumenti immobili.

Sarà in assoluta facoltà dei sovrintendenti e degli altri capi d'istituti determinare in quale delle dette categorie debba comprendersi il monumento o l'oggetto da riprodursi, e di stabilire l'esatto compenso da corrispondersi nel caso della lettera *c*).

Art. 247.

Liquidata la somma dovuta dai fotografi, essa viene indicata nel registro a madre e figlia di cui all'articolo 213, ed i fotografi ne effettuano il versamento al Ricevitore del Registro. Sulla consegna della ricevuta relativa, ritirano la licenza per la riproduzione fotografica, su cui viene applicata una marca da bollo da una lira.

Art. 248.

Sarà disposto un rigoroso servizio di vigilanza perchè non vengano riprodotti oggetti diversi o in numero maggiore di quelli indicati dalla licenza, e perchè non venga recato danno a qualunque oggetto.

Nell' un caso o nell'altro, l'operatore verrà immediatamente espulso, e se fosse mandatario d'una ditta, a questa, ritenuta complice, si interdirà l'esercizio della fotografia in tutti gl'Istituti artistici o luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria.

Art. 249.

Ai fotografi è fatto obbligo di consegnare entro il termine di due mesi dalla data della licenza al capo dell'Istituto da cui questa fu rilasciata, una negativa perfetta e senza ritocco e due copie positive d'ogni negativa originale.

Le negative consegnate rimangono di proprietà dello Stato, che potrà servirsene ai fini della riproduzione con altri mezzi fotomeccanici.

Art. 250.

Nel riprodurre in fotografia un monumento o un oggetto, è proibito adoperare su di esso qualsiasi sostanza, allo scopo di ravvivare le tinte, accrescere l'effetto, agevolare la riproduzione, ecc.

Tale disposizione è applicabile, oltre che ai monumenti ed agli oggetti d'arte e d'antichità di spettanza dello Stato, anche a quelli pertinenti ad Enti morali, ed alle parti di monumenti privati esposte alla pubblica vista.

Art. 251.

Per le riproduzioni a colori o con processi diversi dalla fotografia monocroma, occorrerà una speciale autorizzazione ministeriale, che potrà essere data a condizioni ed a tariffe da stabilirsi.

CAPO VI.

Della esportazione di oggetti d'arte e di antichità.

—

Sezione I. — Presentazione degli oggetti agli Uffici.

—

Art. 252.

Sono assoggettati al pagamento della tassa progressiva di esportazione tutti gli oggetti di antichità e quelli d'arte medioevale e moderna spediti oltre i confini del Regno.

Art. 253.

Oggetti di antichità devono considerarsi i marmi, le pitture, i bronzi, le armi, i mosaici, le monete, gli avori, e qualunque altro avente pregio d'arte, o che costituisca un documento importante per la storia o per l'erudizione.

Art. 254.

Per oggetti d'arte medioevale e moderna si devono intendere tutte le opere d'arte prodotte a partire dal Medio Evo fino a quelle eseguite cinquant'anni fa da un autore defunto; come pitture in tela o su tavola o su muro, miniature in codici o isolate, statue o sculture in qualsivoglia materia, musaici, mobilia, arazzi, tappeti, stoffe, oreficerie, medaglie, monete, cammei, pietre incise, ecc., qualunque sia il loro pregio intrinseco e la loro importanza storica.

Per accertare approssimativamente il detto limite potrà bastare la dichiarazione dello speditore, quando essa, a giudizio dell'Ufficio, risponda ai caratteri tecnici e stilistici dell'oggetto da esportare.

Art. 255.

Sono pure sottoposti alla tassa di esportazione gl'incunabuli, cioè i libri impressi dall'origine della stampa a tutto l'anno 1500, e inoltre le stampe, le incisioni, i volumi manoscritti, i codici, ancorchè non miniati, e i manoscritti sciolti non posteriori all'anno 1500.

Art. 256.

Oltre agli oggetti colpiti da tassa a norma degli articoli precedenti devono essere presentati per ottenere il *nulla osta* per la esportazione:

a) le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte o d'arte industriale, comprese le copie e le contraffazioni di oggetti d'arte o d'antichità eseguite da artefici viventi, oppure defunti, ma la cui esecuzione, in questo caso, non dati da oltre cinquant'anni;

b) i libri stampati o manoscritti, i codici non miniati, le stampe e le incisioni dal 1500 al 1800.

Per gli oggetti indicati alla lettera *a* e per le stampe e le incisioni indicate alla lettera *b* il nulla osta è rilasciato dai Regi Uffici di esportazione o dagli Uffici speciali per l'esportazione di cui all'articolo 15; per i libri, i codici non miniati e i manoscritti compresi fra il 1500 e il 1800, dalle Biblioteche nazionali che saranno indicate nel decreto di cui all'articolo 14 o dagli Uffici speciali sopradetti.

Art. 257.

Gli oggetti possono essere presentati all'Ufficio di esportazione o alle biblioteche o all'Ufficio speciale dal proprietario di essi, o da un suo mandatario, purchè questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente d'esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno legittimi rappresentanti del proprietario, o da lui inca-

ricati di tutte le operazioni da eseguirsi in dipendenza dell'art. 8 della legge e delle disposizioni del presente capo.

Art. 258.

Lo speditore nel presentare l'oggetto, esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati, la dichiarazione, indicando:

a) nome, cognome e domicilio;

b) luogo di destinazione degli oggetti e via che dovranno percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome e cognome della persona per cui conto la spedizione vien fatta;

d) nome e cognome del destinatario;

e) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

f) natura e descrizione degli oggetti;

g) valore venale attribuito ad essi.

Ove manchi taluna di queste indicazioni, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la dichiarazione non sarà accettata dall' Ufficio di esportazione o dalla Biblioteca.

Art. 259.

Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto quando si tratti di numerosi colli di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali, da apprezzarsi dall'Ufficio, la descrizione degli oggetti per ogni collo presentasse eccezionali difficoltà.

Non potrà essere ammessa in nessun caso la descrizione sommaria quando si tratti di oggetti di pregio non comune.

Art. 260.

L'Ufficio di esportazione fermerà l'oggetto presentato, quando abbia giusto motivo di ritenere che questo:

a) provenga da uno degli Enti morali di cui all'art. 2 della legge;

b) sia iscritto nel catalogo degli oggetti di antichità e di arte di proprietà privata, e la persona per cui si fa la spedizione non sia la medesima che dal catalogo stesso ne risulti il possessore;

c) abbia natura di oggetto già esposto alla pubblica vista o faciente parte di decorazione esterna d'un edificio.

In tali casi l'Ufficio redigerà processo verbale e ne spedirà copia nel giorno medesimo al Ministero, affinchè esso possa verificare se si sia contravvenuto alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 10 della legge.

Art. 261.

Nel modo stesso agiranno le Biblioteche nazionali quando si tratti di codici, d'antichi manoscritti e d'incunabuli.

Art. 262.

Gli oggetti fermati dagli Uffici di esportazione, incassati, ammagliati e chiusi coi piombi, ove l'Ufficio non abbia locali adatti per tenerli in deposito, saranno dati al più presto in temporanea custodia alla R. Galleria o al R. Museo della stessa città o della più vicina.

I codici, gli antichi manoscritti e gl'incunabuli rimarranno in deposito nella stessa Biblioteca che li ha fermati.

Art. 263.

Le verifiche fuori d' Ufficio agli oggetti in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere o di colli che per mole e per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'Ufficio rimane chiuso al pubblico servizio.

In analogia all'art. 9 della legge doganale, e dell'art. 64 del relativo Regolamento, se la distanza da percorrere per raggiungere il luogo stabilito non supera un chilometro e mezzo, l'esportatore sarà obbligato soltanto a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto. Per maggiore distanza, invece, oltre alla spesa di trasporto, corrisponderà un'indennità di lire cinque all'Ispettore delegato e di lire una all'inserviente per l'ammagliatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta fuori della città ove ha sede l'Ufficio, all'Ispettore e all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre alle spese di viaggio di andata e ritorno in seconda classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'Ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d' Ufficio potranno sempre essere richieste, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, dai Capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la Santa Sede, e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

Sezione II. — Stima degli oggetti.

—

Art. 264.

Verificato se il contenuto dei colli corrisponda esattamente alla dichiarazione, l'Ispettore delegato segnerà le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta degli oggetti contenuti nei singoli colli, ma non vi potrà esser fatta alcuna aggiunta di oggetti.

Art. 265.

Procederà poi alla stima d'ogni singolo oggetto.

Ove egli creda di poter mantenere il valore dichiarato dallo speditore, lo ripeterà sulla dichiarazione nella colonna riservata alla stima definitiva.

Art. 266.

Se l' Ispettore ritiene che al prezzo risultante dalla dichiarazione dello speditore convenga al Governo esercitare il diritto di acquisto di cui all'art. 8, penultimo comma, della legge, sospenderà ogni altro atto, e ne informerà il direttore dell'Ufficio, affinchè sia seguito il procedimento di cui alla sezione seguente.

Art. 267.

Ove l' Ispettore non creda di accettare il valore dichiarato dallo speditore, segnerà sulla dichiarazione la nuova cifra fissata nella colonna destinata alla stima dell'Ufficio.

Se lo speditore accetta questa cifra, essa verrà ripetuta nella colonna della stima definitiva, e lo speditore apporrà la sua firma nella colonna destinata all'accettazione.

Art. 268.

La stima si fa in base ai prezzi correnti sul mercato antiquario ed artistico.

L' Ispettore darà succinta e precisa ragione del suo giudizio, firmandosi e apponendo la data, nel primo esemplare della dichiazione, nella pagina destinata alle osservazioni dell' Ispettore.

Questo esemplare rimarrà nell'archivio dell'Ufficio.

Art. 269.

Qualora lo speditore non intenda accettare la stima dell'Ufficio, l'oggetto, ove non possa essere ritenuto in deposito presso l'Ufficio stesso, verrà affidato in temporanea custodia al museo o alla galleria più vicina, e sarà steso processo verbale, in cui lo speditore dichiarerà di volersi appellare a una perizia, e indicherà il perito di sua fiducia.

Il documento verrà spedito al Sovraintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un perito, e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'Ufficio di esportazione. Lo speditore ha diritto di assistervi.

Dei risultati sarà fatto largo cenno in un processo verbale motivato e sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa del proprio perito.

Art. 270.

Nel caso in cui fra i periti non sia possibile giungere ad un accordo, lo speditore chiederà per iscritto al Sovraintendente la nomina d'un arbitro e la scelta ne sarà fatta di comune consenso. Ove tale consenso manchi, sarà disteso processo verbale, firmato dalle parti e questo verrà trasmesso con tutti gli atti della contestazione al Primo Presidente della Corte d'Appello, per la scelta definitiva dell'arbitro.

Art. 271.

Sulla dichiarazione, nella colonna destinata alla stima definitiva, l'Ufficio di esportazione segnerà la cifra risultante dalla perizia di cui all'art. 269, o dal giudizio dell'arbitro di cui all'articolo precedente.

I periti o l'arbitro apporranno la loro firma nella colonna a ciò destinata.

Sezione III. — Diritto di acquisto.

Art. 272.

Nel caso dell'art. 266, ovvero dopo che di un oggetto sarà stato definitivamente accertato il valore nei modi indicati nella precedente sezione, o se l'Ufficio d'esportazione lo reputa di tal pregio da poter figurare degnamente in un museo o in una galleria dello Stato, l'Ufficio trattiene l'oggetto o lo affida in provvisoria custodia al museo o alla galleria più vicina, e ne informa la Sovraintendenza competente. Di ciò sarà steso processo verbale in duplice originale, uno dei quali verrà consegnato allo speditore, affinchè ne risulti la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge.

Art. 273.

Il Sovraintendente o un Ispettore da lui delegato esaminerà senza indugio l'oggetto.

Ove egli non condivida il parere dell'Ufficio, sarà emessa senz'altro la licenza di esportazione, secondo le norme della sezione seguente.

Ove invece lo approvi, raduna d'urgenza una Commissione straordinaria di due membri, i quali, sotto la sua presidenza, prendono in esame l'oggetto e si pronunziano sull'opportunità di proporne l'acquisto allo Stato.

Art. 274.

Il parere della Commissione viene mandato al Ministero per la decisione definitiva.

Ove questo si trovi nel caso di valersi della facoltà datagli dal primo capoverso dell'art. 6 della legge, di prorogare cioè a sei mesi il termine per l'esercizio del suo diritto di acquisto, ne darà notizia allo speditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima che sia spirato il termine di due mesi dal processo verbale di cui all'art. 272.

Art. 275.

Allorchè il Ministero (sentito, ove la spesa superi le lire 8000, il parere del Consiglio di Stato) abbia deciso di acquistare l'oggetto, ne darà notizia allo speditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e incaricherà il Sovraintendente di prendere in consegna l'oggetto.

Contemporaneamente vincolerà sul suo bilancio, a favore della persona che dalla dichiarazione risulterà proprietario dell'oggetto medesimo, una somma equivalente al valore accertato definitivamente dell'oggetto, diminuito della tassa di esportazione applicabile.

Il pagamento di questa verrà fatto direttamente al proprietario, o anche allo spedizioniere o al mandatario da cui fu presentato l'oggetto all'esportazione, purchè questi provino di aver avuto legale mandato anche per la riscossione del prezzo.

Art. 276.

Nel caso dell'art. 266, ove, sia per il parere del Sovrintendente a norma dell'art. 273, sia per la decisione definitiva del Ministero, il Governo non eserciti il diritto di acquisto, si procederà alla stima dell'oggetto, secondo quanto è stabilito agli articoli 267 e seguenti.

Art. 277.

Da quando l'Ufficio di esportazione e la Biblioteca, nel caso dell'art. 266 o dell'art. 272, ha dichiarato allo speditore la sua intenzione di promuovere la decisione del Ministero sull'esercizio del diritto d'acquisto, nè lo speditore, nè il proprietario non potranno ritirare l'oggetto, allegando di non aver più intenzione di esportarlo.

Sezione IV. — Emissione della licenza.

Art. 278.

Accertato definitivamente il valore dell'oggetto e quando non sia il caso dell'esercizio del diritto di acquisto secondo le norme contenute nella sezione precedente, l'Ufficio o la Biblioteca nazionale computerà sul detto valore la tassa progressiva di esportazione e ne segnerà l'ammontare nell'apposita colonna della dichiarazione.

Rilascierà quindi la licenza di esportazione.

Art. 279.

Per gli oggetti non sottoposti a tassa, ma che pure, a norma dell'articolo 256, debbono essere presentati per il nulla osta, gli Uffici e le Biblioteche rilasceranno il relativo certificato.

Art. 280.

Sulla licenza di esportazione e sul certificato di nulla osta, da consegnarsi all'interessato, viene applicata una marca da bollo da una lira.

Art. 281.

Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli purchè spediti da una stessa persona a un unico destinatario.

Art. 282.

I colli licenziati da un Ufficio di esportazione o da una Biblioteca nazionale devono essere presentati alla dogana di confine entro un mese dalla data del certificato di licenza a meno che lo speditore non possa comprovare che il ritardo non sia a lui imputabile.

Scorso questo termine, la licenza non sarà più valida e l'interessato dovrà richiederla di nuovo.

Art. 283.

Insieme con la licenza di esportazione l'Ufficio consegnerà all'interessato il secondo esemplare della dichiarazione.

Sarà applicata ad esso una marca da bollo da lire una; recherà, ad ogni pagina scritta, il bollo dell'Ufficio e la firma del

funzionario che ha fatto la stima, e nella pagina destinata alle osservazioni dell'Ispettore, in luogo del giudizio tecnico del primo esemplare, giudizio che deve rimanere riservato, saranno specificati i contrassegni caratteristici dell'ammagliatura dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Art. 284.

La verifica ai colli, fatta dagli Uffici, dev'essere minuta e diligente.

Il funzionario delegato dovrà sopratutto assicurarsi che le casse siano solide e non abbiano doppio fondo o doppi laterali o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su altra più pregevole per mascherarla e sottrarla alla verifica.

Se il funzionario scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la merce, dichiarandola in contrabbando.

Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, affinchè essa inizî il procedimento per l'applicazione delle pene comminate per il contrabbando.

Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Per la custodia della merce l'Ufficio agirà secondo le norme dell'articolo 262.

Art 285.

Compiuta dall'Ufficio di esportazione o dalla Biblioteca la verifica degli oggetti, le casse vengono chiuse, ammagliate e assicurate coi piombi.

Per ogni piombo sarà riscosso il diritto di centesimi 15.

Oltre la spesa per i piombi sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle dichiarazioni e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiali per l'ammagliatura e per gl'involti.

Per i piombi da apporsi a oggetti fermati da tenersi in deposito secondo le disposizioni dell'articolo 262, non sarà riscosso alcun diritto.

Art 286.

I diritti riscossi per i piombi saranno dagli Uffici e dalle Biblioteche versati in conto dello speciale capitolo del bilancio di cui all'articolo 20 della legge.

Sezione V. — Operazioni doganali.

—

Art. 287.

Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione, la dichiarazione relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.

Se lo speditore l'avesse smarrita, dovrà richiederne copia conforme all'Ufficio da cui fu rilasciata.

Intanto le merci saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interessato.

Art. 288.

Per i colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non è ammessa la spedizione al confine in esenzione di visita doganale.

Fanno eccezione i colli appartenenti ai Capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede, per i quali le operazioni doganali potranno compiersi presso la Dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

Art. 289.

Nel caso in cui siano presentati alla Dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli d'oggetti d'antichità e d'arte il cui contenuto sia esattamente dichiarato, la Dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino Ufficio di esportazione, presso il quale l'interessato dovrà compiere tutte le operazioni indicate agli articoli 252 e segg.

Tale invio sarà fatto, a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla Dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'Ufficio predetto.

I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.

Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la Dogana spedirà i colli a rischio e pericolo dell'interessato al Regio museo o alla Regia galleria più vicina, dove, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, saranno ritenuti, e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

Art. 290.

La tassa di esportazione viene riscossa dai Ricevitori doganali all'atto della presentazione, da parte dell'esportatore, della licenza e della relativa dichiarazione. La licenza deve perciò essere considerata come un ordine d'introito.

Art. 291.

I Ricevitori ritirano tali documenti, salvo le norme speciali stabilite per l'esportazione temporanea, e consegnano all'interessato la consueta bolletta doganale.

La licenza di esportazione verrà contraffissa alla matrice di quest'ultima.

Le dichiarazioni, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero dell'Istruzione Pubblica con apposito prospetto.

Art. 292.

Giusta quanto è disposto dall'articolo 20 della legge, il provento della tassa progressiva, da contabilizzarsi separatamente dagli altri proventi doganali, sarà versato in conto dello speciale e distinto capitolo iscritto a tale scopo nel bilancio dell'entrata.

Art. 293.

Gli impiegati doganali sono responsabili della esatta riscossione della tassa, senza essere per altro, in via di massima, esonerati dall'obbligo di accertarsi se, in rapporto al valore assegnato agli oggetti, essa sia sulle licenze esattamente liquidata.

Art. 294.

Per le differenze provenienti da errore di calcolo nell'applicazione della tassa o nella riscossione, tanto il Governo, quanto il contribuente hanno reciproco diritto a rimborso, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 15 e 16 della legge doganale, e 93 e seguenti del relativo Regolamento.

Art. 295.

Al rimborso delle somme indebitamente percette per tassa sulla esportazione d'oggetti d'arte e di antichità, provvederà l'Amministrazione delle finanze, secondo le norme e le competenze stabilite in materia di rimborsi di diritti di confine indebitamente riscossi, coi fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio passivo.

Art. 296.

In analogia all'articolo 21 del Regolamento 11 giugno 1885, in esecuzione della legge 7 maggio 1875, n. 2759, sulla tassa di entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti nazionali, ai ricevitori doganali incaricati della riscossione della tassa progressiva sarà corrisposto al principio di ogni esercizio finanziario, dalla data del presente Regolamento, un premio corrispondente al 0,50 0[0 sull'ammontare delle somme da ciascuno riscosse.

Tale premio sarà ripartito in base agli elementi che dal Ministero delle Finanze saranno forniti a quello dell'Istruzione.

Art. 297.

Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la dichiarazione e la relativa licenza di esportazione o certificato di *nulla osta* dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.

La tassa di esportazione deve essere preventivamente pagata al ricevitore della dogana dove dimora il mittente o della più vicina; a tergo della licenza il ricevitore apporrà il bollo d'Ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.

All'Ufficio postale l'esportatore presenterà insieme con il pacco o la scatoletta da spedirsi, la dichiarazione, nonchè il certificato di *nulla osta* o la licenza di esportazione.

I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodichè li restituiranno alla dogana dove fu pagata la tassa, la qual dogana ne farà l'uso prescritto all'articolo 291.

L'ufficiale postale prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che, a tergo della licenza, si trovi l'indicazione della tassa pagata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 298.

I pacchi postali e le scatolette con valore dichiarato, dirette all'estero, contenenti libri, Codici non miniati e manoscritti ammessi in libera circolazione *cioè posteriori al 1800* porteranno all'esterno la denuncia del contenuto.

Art. 299.

Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato, il cui contenuto fosse falsamente o incompletamente denunciato ed i mittenti saranno puniti con un'ammenda da L. 5 a 50 a tenore dell'articolo 83, secondo comma, del testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, senza pregiudizio, ove sia il caso, della maggior pena per contrabbando.

Sezione VI. — Cabotaggio e circolazione.

—

Art. 300.

La spedizione da un luogo all'altro dello Stato di oggetti di antichità e d'arte per via di mare o attraverso un tratto di territorio estero o del lago promiscuo di Lugano, è vincolata a licenza o nulla osta dell'Ufficio di esportazione, con l'obbligo, quando trattisi di oggetti sottoposti alla tassa progressiva di esportazione, di prestare cauzione equivalente all'ammontare di essa.

Sezione VII — Esportazione temporanea.

—

Art. 301.

Le esportazioni temporanee all'estero sono permesse previo consenso dato con lettera ufficiale dal Ministero della pubblica istruzione, e per un termine non superiore ad un anno dalla data licenza.

L'esportatore deve depositare, a titolo di cauzione, una somma equivalente al valore dell'oggetto secondo la stima dell'Ufficio di esportazione.

La licenza si chiede e si rilascia nello stesso modo prescritto per le licenze ordinarie. Nella dichiarazione però l'interessato indicherà che chiede di esportare temporaneamente.

Art. 302.

All'atto di esportare l'oggetto, lo speditore o il suo rappresentante verserà al ricevitore doganale, contro regolare bolletta di ricevuta del deposito, la somma indicata dall'Ufficio di esportazione o dalla Biblioteca.

La Dogana lascerà la licenza all'esportatore, ritirando invece la dichiarazione relativa.

Art. 303.

Nell'atto di rintrodurli in Italia entro i limiti di tempo fissati gli oggetti dovranno essere presentati alla stessa Dogana da cui furono lasciati partire, o ad essa verrà esibita la licenza di esportazione e la bolletta di ricevuta di deposito.

La Dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della dichiarazione già ritirata all'uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi, e li spedirà a spese dell'interessato all'Ufficio da cui sarà stata rilasciata la licenza di esportazione temporanea. a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il Ricevitore indicherà il giorno della rintroduzione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli, e farà analoga annotazione nella dichiarazione, che sarà mandata al Ministero dell'Istruzione.

L'Ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e trovando tutto in regola, rilascerà gli oggetti e ne darà avviso alla Dogana perchè provveda al rimborso della cauzione.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'Ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nell'art. 263 del presente Regolamento.

Art. 304.

Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla Dogana saranno incompleti o irregolari, o se gli oggetti non verranno reimportati entro il limite fissato, l'esportatore perderà la cauzione.

La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando a mente dell'art. 126, primo comma, della legge doganale.

Sezione VIII — Importazione temporanea.

—

Art. 305.

Gli oggetti d'antichità e d'arte importati dall'estero potranno essere riesportati in franchigia a mente dell'art. 9 della legge.

Il certificato autentico che secondo l'articolo stesso deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà la licenza di importazione temporanea rilasciata a mente degli articoli seguenti, nè vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

Art. 306.

Per godere del beneficio di cui nella legge, all'atto della importazione temporanea gli oggetti dovranno essere presentati alla Dogana di confine per le operazioni di sua competenza, compiute le quali, essa suggellerà coi propri piombi i colli e li spedirà, a spese dell'interessato, all'Ufficio di esportazione che questi indicherà.

I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato d'importazione, nella qual domanda saranno specificati e descritti gli oggetti contenuti nei colli.

L'Ispettore delegato ne farà la verifica, aggiungendo, sulla domanda tutte quelle particolarità caratteristiche degli oggetti che l'importatore avesse tralasciate, e che fossero necessarie per identificare quando che sia gli oggetti medesimi. Quindi rilascierà il certificato d'importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo, e sulla domanda.

I Capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede potranno ottenere il certificato di importazione temporanea in base alla semplice domanda presentata all'Ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'Ufficio analogamente al disposto dell'articolo 263, ultimo comma.

Art. 307.

Chi voglia riesportare gli oggetti temporaneamente importati, seguirà le stesse norme prescritte per l'esportazione ordinaria, unendo alla dichiarazione il certificato d'importazione temporanea.

Eseguiti i debiti riscontri con la domanda di cui all'articolo 306, conservata dall'Ufficio in atti, ed esaminato l'imballaggio, il funzionario delegato ne farà annotazione di scarico nel registro relativo, farà ammagliare e piombare i colli, e rilascierà certificato di nulla osta.

Qualora si riesportino tutti gli oggetti per cui fu rilasciato il certificato d'importazione temporanea, l'Ufficio riterrà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo aver indicata a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del nulla osta rilasciato.

Art. 308.

Non è ammessa la presentazione degli oggetti a una Dogana e ad un Ufficio di esportazione diversi da quelli cui essi furono presentati all'atto dell'importazione.

Sezione IX. — Contrabbando.

—

Art. 309.

Nel caso in cui alcuno tentasse di esportare fraudolentemente oggetti d'antichità o d'arte presentando documenti contraffatti o alterati in qualsiasi modo, la Dogana, sequestrati gli oggetti e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale, e manderà questo con tutti gli atti al Ministero della pubblica istruzione, affinchè l'esportatore sia deferito al potere giudiziario per l'applicazione, oltre le pene del contrabbando, delle maggiori penalità di cui al libro II, titolo VI del codice penale.

Art. 310.

Quando si faccia o si tenti l'esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di oggetti per la cui esportazione sia necessaria licenza o certificato di *nulla osta*, l'Ufficio doganale fermerà gli oggetti elevando verbale di sequestro. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali oggetti le siano stati presentati, ma con falsa dichiarazione o nascosti o frammisti ad oggetti d'altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarli all'applicazione della tassa progressiva di esportazione.

Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'Ufficio doganale, l'altra è inviata insieme con gli oggetti sequestrati al più vicino Ufficio di esportazione o alla più vicina Biblioteca. Una terza copia è consegnata, ov'egli la richieda, all'esportatore.

Art. 311.

Appena ricevuti gli oggetti, l'Ufficio di esportazione o la biblioteca esamina se essi siano fra quelli per cui è dovuta tassa di esportazione o se siano solamente sottoposti a certificato di *nulla osta*, e ne dà immediata notizia all'Ufficio doganale, facendogli conoscere, nel primo caso, l'ammontare della tassa di esportazione che sarebbe applicabile.

Ove gli oggetti siano soltanto sottoposti a certificato di *nulla osta*, l'Ufficio doganale non dà ulteriore corso alla pratica. Gli oggetti, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso l'Ufficio d'esportazione, la biblioteca, o anche presso un R. Museo o una R. Galleria, fino a quando il proprietario non li reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc. degli oggetti.

Art. 312.

Se gli oggetti saranno riconosciuti sottoposti a tassa di esportazione, essi saranno considerati in contrabbando, ed a tale effetto l'Ufficio doganale, valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del Regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per l'esecuzione della legge doganale. Oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 313.

Gli oggetti dichiarati in contrabbando saranno confiscati a favore dello Stato, e lo speditore sarà punito con una multa non minore di due nè maggiore di dieci volte l'importo della tassa di esportazione applicabile, secondo il disposto dell'articolo 97 della legge doganale e salve le altre pene di cui agli articoli 98, 99 e 100 della legge medesima in quanto siano applicabili.

Art. 314.

Prima che l'autorità giudiziaria abbia emesso la sentenza o questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La decisione amministrativa si estende alla confisca, alla tassa, alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

Essa non può essere emessa se il contravventore non avrà fatto, presso l'Ufficio doganale, il deposito della somma richiesta a garanzia della tassa d'esportazione, delle multe e delle spese, a mente dell'art. 356 del citato Regolamento 13 febbraio 1896, n. 65.

Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale oltre la multa. Anche fuori di tali casi il Ministero della Pubblica Istruzione può non tener conto della domanda di decisione amministrativa e far deferire il contravventore al giudizio ordinario, quando per il dubbio che esistano altri autori o complici della contravvenzione, esso creda opportuno promuovere un regolare procedimento penale.

Art. 315.

Delle multe percepite nei casi di cui agli articoli 309 e 310, metà andrà a beneficio del fondo di cui all'articolo 20 della legge, e l'altra metà sarà ripartita secondo le norme stabilite degli articoli 119 e seguenti della legge doganale, fino al limite massimo di L. 10,000.

Nel caso dell'art. 284, metà delle multe sarà devoluta al detto fondo e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'Istruzione pubblica, fra quei funzionari degli Uffici di esportazione che

abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'Amministrazione di scoprire il contrabbando.

TITOLO III.

Degli scavi archeologici.

—

CAPO I.

Scavi governativi.

—

Art. 316.

Le proposte di scavi da eseguirsi a cura e spese del Governo saranno presentate al Ministero della Pubblica Istruzione dal Sovrintendente sugli scavi, sui musei ecc., il quale, ove lo creda opportuno, potrà chiedere il preventivo parere della Commissione regionale.

Le proposte di scavi verranno fatte dai Sovrintendenti per i monumenti o da quelli per le gallerie e gli oggetti d'arte, ove i problemi scientifici che con essi si vogliano risolvere, riguardino materie di competenza dei Sovrintendenti stessi.

Nel presentare la proposta, il Sovrintendente ne esporrà le ragioni, indicando quali risultati si possano sperare di ottenere, sia per quanto riguarda ricerche scientifiche, sia relativamente alla scoperta di monumenti o di oggetti di antichità.

Verrà pure indicato quale spesa si possa ritenere necessaria per l'esecuzione dello scavo.

Art. 317.

Il Ministero della Pubblica Istruzione sottopone, ove lo creda conveniente, la proposta del Sovrintendente all'esame della Commissione centrale e decide sull'esecuzione dello scavo.

Art. 318.

Il Sovrintendente o l'Ispettore da lui delegato alla direzione dello scavo avranno la responsabilità del buon andamento del medesimo, e dovranno curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici. A tal uopo essi seguiranno le norme che in via generale o per un determinato scavo saranno state impartite dal Ministero.

Art. 319.

Sarà tenuta esatta nota degli oggetti d'antichità che si scoprono negli scavi.

In via generale tali oggetti saranno destinati a musei governativi della regione, ov'essi tornano in luce. Il Ministero per altro potrà, sentita la Commissione centrale, assegnarli ad altri musei. Potrà anche deciderne la vendita secondo le norme indicate nel titolo II di questa parte del presente Regolamento.

Rimangono in vigore le disposizioni del R. D. 28 febbraio 1889, n. 6023, serie 3ª, relativo al Museo centrale della civiltà etrusca in Firenze.

Art. 320.

Finito lo scavo, e, nei casi di maggior importanza, anche nel corso di esso, i Sovrintendenti invieranno al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici dello scavo medesimo.

Art. 321.

Il Ministero sottoporrà queste relazioni all'esame di uno speciale Comitato per la pubblicazione delle notizie degli scavi, scelto nel seno della Commissione centrale. Questo Comitato esprimerà il suo parere sulla convenienza di inserire le dette relazioni nelle pubblicazioni ufficiali sugli scavi di antichità.

Il Comitato, prima di dar parere sull'inserzione, potrà chiedere schiarimenti ai Sovrintendenti, e introdurre nelle relazioni modificazioni o anche ridurle a semplice riassunto.

Art. 322.

Quando per l'esecuzione di uno scavo debba occuparsi un terreno privato, il Sovrintendente aprirà pratiche amichevoli col proprietario per concordare l'indennità che gli si dovrà corrispondere per tale occupazione, ed a tacitazione di ogni suo diritto sugli oggetti che possano tornare in luce.

Questa indennità potrà consistere in una somma di denaro, o nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente, in somma non superiore a quella indicata dall'art. 16 della legge

Art. 323.

Tali accordi amichevoli non saranno obbligatori per parte dell'Amministrazione, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme sancite nella legge e nel Regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Art. 324.

Ove non sia il caso di esperire le pratiche amichevoli, o queste non riescano, il Sovrintendente presenterà una relazione al Ministero, dimostrando l'importanza dello scavo e proponendo che esso sia dichiarato di pubblica utilità scientifica a mente dell'articolo 16 della legge.

Art. 325

Il Ministero dell'Istruzione Pubblica sente il parere della Commissione centrale per quanto riguarda l'utilità dello scavo.

Tale parere non è necessario, ove non si tratti di uno scavo nuovo, ma della prosecuzione di scavo già iniziato.

Art. 326.

Trasmette quindi al Consiglio di Stato la relazione del Sovrintendente e il parere della Commissione.

Art. 327.

Avuto il voto del Consiglio di Stato, ove il Ministero ritenga che lo scavo proposto abbia il carattere di pubblica utilità, emette il relativo decreto ministeriale.

Art. 328.

Il Sovrintendente comunica al Prefetto il decreto, e gli presenta la domanda di occupazione, nella quale saranno indicati i beni da occuparsi, la durata dell'occupazione e l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo.

Nel medesimo tempo notifica per mezzo di messo comunale al proprietario il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro 10 giorni se accetta l'indennità offerta.

Art. 329.

Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il Prefetto nomina un perito per determinarla.

Art. 330.

Veduta la perizia, il Prefetto ordina il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 331.

Ove lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il Prefetto, su richiesta del Sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione, ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come agli articoli precedenti.

Art. 332.

A cura del Sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuto regolare notamento degli oggetti che si scoprono nello scavo.

Il proprietario del terreno avrà diritto di chiedere di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato, e di tenere in contraddittorio il notamento degli oggetti rinvenuti.

Art. 333.

L'elenco degli oggetti, tenuto dalla sola Amministrazione o in contraddittorio, fa piena prova.

Art. 334.

Finito lo scavo, si addiviene alla ripartizione degli oggetti secondo la proporzione indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge.

Saranno all'uopo seguite le norme indicate più oltre all'art. 363 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 335.

Ove nello scavo siano stati scoperti ruderi o monumenti che convenga conservare, il Sovrintendente farà al Ministero le opportune proposte per l'applicazione dell'art. 17 della legge.

CAPO II.

Scavi privati.

—

Sezione I. — Delle domande per licenza di scavo.

—

Art. 336.

Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi a ricerca di antichità, deve presentarne domanda al Ministero per mezzo della Sovrintendenza regionale per gli scavi, i musei e gli oggetti d'antichità, in carta da bollo da una lira. Uguale obbligo spetta a qualsiasi Amministrazione o Ente morale.

Art. 337.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si desidera fare le ricerche archeologiche e l'estensione dell'area da esplorarsi. Dovrà pure essere indicata la durata di tali ricerche.

Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo.

Art. 338.

Se colui che domanda la licenza non è proprietario del fondo, egli dovrà produrre un atto autentico, col quale il proprietario dichiari di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutte le disposizioni relative agli scavi contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185, e nel presente regolamento, non che a quelle norme particolari che, nell'interesse del buon andamento scientifico dello scavo da iniziarsi, saranno stabilite dall'autorità competente.

Simile dichiarazione da parte degli interessati dovrà prodursi, quando colui che domanda la licenza non risulti essere assoluto, unico, e libero proprietario del fondo.

Art. 339.

Il Governo, in virtù di tale dichiarazione, rimarrà estraneo ai patti interceduti fra il proprietario e colui che dimanda la licenza di scavo, ed avrà esclusivamente rapporto con quest'ultimo per quanto riguarda l'andamento dello scavo, la conservazione, la catalogazione e la ripartizione degli oggetti che si scoprissero.

Art. 340.

Il Sovrintendente prenderà nota in apposito registro della domanda presentata e della sua data.

Art. 341.

Egli trasmetterà la domanda al Ministero esprimendo il suo parere sull'ordine di precedenza da darsi alla domanda stessa in confronto di quelle già presentate.

Nel determinare tale precedenza non si avrà alcun riguardo alla data della domanda, salvo per quelle per cui sia prossimo a scadere il triennio, oltre il quale il Governo non può opporsi all'inizio degli scavi.

Saranno invece titoli per la precedenza:

a) l'importanza scientifica dello scavo;
b) la minor durata assegnata nella domanda allo scavo;
c) la minor estensione del terreno da esplorarsi;
d) la maggior facilità e comodità di sorveglianza.

Art. 342.

La domanda di continuare uno scavo oltre il termine anteriormente richiesto, si considererà come domanda di nuovo scavo, e il Sovrintendente, nel trasmetterla al Ministero, farà esplicitamente conoscere, se l'importanza delle avvenute scoperte, la probabilità di scoperte ulteriori, la necessità di continuare i lavori per la conservazione dei monumenti venuti in luce, consiglino di dare la preferenza a tale domanda, consentendo la continuazione immediata dello scavo.

Art. 343.

Insieme col parere di cui negli articoli precedenti, il Sovrintendente indicherà quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il buono andamento scientifico dello scavo.

Art. 344.

Il Ministero, sentita, ove lo creda opportuno, la Commissione centrale, decide sull'ordine di precedenza da darsi alla domanda, e sulle norme speciali da imporsi per il buon andamento scientifico dello scavo.

Art. 345.

I Sovrintendenti terranno nota dell'ordine di precedenza così stabilito fra le varie domande di scavo, e dei successivi mutamenti che a tale ordine venissero arrecati in seguito a nuove domande ed a nuove decisioni del Ministero.

Art. 346

Potrà sempre essere negata dal Ministero della Pubblica Istruzione la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli Enti morali di cui all'articolo 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'Ente proprietario e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratto il quarto spettante allo Stato, rimanga all'Ente morale.

Sezione II. — Della licenza di scavo, dell'andamento e della sorveglianza dello scavo.

Art. 347.

Quando, in seguito all'ordine di precedenza stabilito dal Ministero, o altrimenti per la scadenza del triennio deve aver principio uno scavo, il Sovrintendente emette a favore del richiedente la relativa licenza.

In essa saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo, di cui all'articolo 344. Sulla licenza, a spese dell'interessato, viene apposta una marca da bollo da L. 1.20.

Dell'emissione della licenza il Sovrintendente dà notizia al locale Ispettore onorario degli scavi e dei monumenti ed al Sindaco.

Art. 348.

Dalla data dell'emissione della licenza decorre il termine per la durata dello scavo; nè il concessionario avrà diritto ad alcuna dilazione del termine, quando, sia pure per cause indipendenti dalla sua volontà, non dia immediato principio allo scavo, o lo sospenda durante l'esecuzione.

Art. 349.

A seconda della maggiore o minore importanza dello scavo, e valutate le altre speciali contingenze, il Sovraintendente dispone che lo scavo stesso sia continuamente sorvegliato da uno o più funzionari.

Potrà anche disporre che la sorveglianza sia tenuta da un Ispettore onorario di scavi e monumenti, salvo che lo scavo non s compia in proprietà dell'Ispettore stesso.

Art. 350.

È obbligo del concessionario condurre lo scavo in modo che la vigilanza possa essere agevolmente esercitata dai funzionari a ciò destinati.

Salvo espresso consenso del Sovrintendente o dell'Ispettore, sarà proibito iniziare contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo.

Sarà pure necessario tale consenso per eseguire scavi per cunicoli o pozzi.

Art. 351.

Lo scavo non potrà eseguirsi in giorni festivi, salvo un'espressa licenza, nè in ore notturne.

Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino che in ora tale che i funzionari destinati alla vigilanza possano esser arrivati sopra luogo, e dovrà cessare alla sera ad un'ora che permetta a tali funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte.

Art. 352.

Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche a quello di risolvere problemi scientifici.

A tale intento il Sovrintendente o l'Ispettore può eseguire studi, rilievi, disegni, lucidi, fotografie, calchi, riproduzioni, etc. Se questi studi e rilievi rendono necessario che si sospendano gli scavi del privato, questi avrà diritto che il tempo per cui i suoi scavi saranno stati sospesi, non venga computato nella durata della licenza.

Art. 353.

Durante l'esecuzione degli scavi, il funzionario sorvegliante ed il Sovrintendente potranno prescrivere, in aggiunta a quelle contenute nella licenza, norme per il buon andamento scientifico delle ricerche.

Art. 354.

Ove queste sieno di grande interesse, e la spesa necessaria per condurle a utili risultati sia ingente, potrà il Sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio all'intraprenditore dello scavo. La concessione di tale sussidio è del tutto facoltativa, e non intervenendo su tali basi un'accordo fra l'Amministrazione e l'intraprenditore dello scavo, questo potrà essere sospeso a norma dell'art. 14 della legge.

Art. 355.

Quando avvenga la scoperta di monumenti immobili, l'intraprenditore dello scavo dovrà darne immediata denuncia al Sovrintendente.

Art. 356.

In seguito a tale denuncia o all'avviso datone dal funzionario incaricato della sorveglianza, il Sovrintendente o chi per esso visita il monumento e decide se l'importanza di questo sia tale da renderne necessaria la conservazione. In tale caso l'intraprenditore deve condurre lo scavo in modo che tale conservazione sia assicurata. Ove egli non giudichi di sua convenienza continuare lo scavo a tali condizioni, nemmeno con sussidio da concedersi come all'articolo 354, lo scavo potrà esser sospeso.

Il concessionario avrà però diritto di riprenderlo in altro punto del fondo e, quanto all'avanzo scoperto, il Sovrintendente, ove lo reputi opportuno, presenterà proposte al Ministero sulla convenienza di valersi della disposizione dell'art. 17 della legge.

Art. 357.

Per lo studio scientifico dello scavo i funzionari addetti alla sorveglianza di esso seguiranno le medesime norme indicate nel capo precedente quanto agli scavi governativi.

Sezione III. — Degli oggetti scoperti nello scavo.

Art. 358.

A cura dell'Ispettore, o del Sovrastante o Custode incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto regolare notamento, sopra apposito registro, di ogni oggetto di antichità che venga scoperto, e questo sarà contraddistinto con un numero corrispondente.

L'intraprenditore dello scavo può richiedere di avere a propria disposizione un duplicato di questo registro con la firma giornaliera del funzionario sorvegliante.

Art. 359.

Di regola gli oggetti scoperti nello scavo sono conservati dallo scavatore, il quale dovrà ogni giorno apporre la sua firma al registro di cui all'articolo 358.

Essi saranno conservati in ambienti o in casse chiuse con due chiavi differenti, una delle quali sarà tenuta dallo scavatore e l'altra dal funzionario che sorveglia lo scavo.

Degli oggetti così conservati lo scavatore sarà consegnatario responsabile agli effetti civili e penali, trattandosi di cose di cui il Governo è comproprietario in forza del penultimo capoverso dell'art. 14 della legge.

Art. 360.

Valendosi della facoltà di cui all'art. 15, ultimo capoverso, della legge, il Sovrintendente potrà disporre che gli oggetti scoperti siano tutti o in parte conservati dall'Amministrazione.

L'intraprenditore dello scavo avrà diritto che gli si rilasci ricevuta di tali oggetti.

Art. 361.

Ove negli oggetti scoperti, a giudizio del Sovrintendente o dell'Ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per un quarto a carico dell'Amministrazione e per tre quarti a carico dello scavatore. La spesa, ove lo scavatore non intenda sborsare la propria parte, sarà anticipata dell'Amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione degli oggetti.

Art. 362.

Di regola alla fine dello scavo, ed anche prima, se così sarà stabilito d'accordo fra il Sovrintendente e lo scavatore, si procederà alla ripartizione degli oggetti.

Art. 363.

Verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuno oggetto o a ciascun gruppo d'oggetti. In caso di dissenso lo scavatore potrà ricorrere alla Commissione regionale, la quale in tal caso funzionerà quale arbitro inappellabile. Ove egli non intenda provocare il lodo della Commissione, nè sia possibile accordarsi altrimenti sulla nomina d'arbitri inappellabili, la questione sarà risoluta secondo le consuete norme della competenza ordinaria.

Art. 364.

Definito in tal modo il valore degli oggetti, il Sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione, indicando quali oggetti o gruppi di oggetti convenga all'Amministrazione prescegliere a soddisfazione del suo diritto sulla quarta parte degli oggetti rinvenuti.

Ove la giusta divisione in natura non sia materialmente possibile, o, trattandosi di cose che scientificamente formano un sol tutto, la divisione le facesse perdere di valore, egli proporrà a conguaglio delle due quote un compenso in denaro, sempre però da parte dell'Amministrazione a favore dello scavatore, salvo lo esplicito consenso di questo.

Potrà pure essere proposta, quando lo scavatore non intenda sborsare somme, e all'Amministrazione non convenga spendere per acquistare l'intera proprietà degli oggetti, la vendita di questi o di parte di essi, da seguire con le norme prescritte dal Codice di procedura civile per lo scioglimento delle comunioni.

Sulle proposte del Sovrintendente, il Ministero decide.

Art. 365.

Insieme con la proposta di cui all'articolo precedente, il Sovrintendente farà conoscere al Ministero, se fra gli oggetti che egli propone di lasciare in proprietà dello scavatore, alcuni ve ne siano che abbiano pregio tale da dover essere inscritti in catalogo a norma dell'art. 23 della legge, ult. capv.

Art. 366.

In base a tale proposta e, previe le formalità prescritte nella Parte II del presente Regolamento, il Ministero provvede anzitutto alla notificazione provvisoria di cui all'art. 5, secondo comma, della legge, e quindi alla regolare iscrizione in catalogo.

Art. 367.

Compiuta la notificazione provvisoria di cui nell'articolo precedente, o, nel caso che non occorra provvedere ad alcuna iscrizione in catalogo, subito dopo la decisione ministeriale presa a norma dell'art. 364, si procederà alla materiale ripartizione degli oggetti.

Art. 368.

Della ripartizione degli oggetti si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal Sovrintendente e dallo scavatore; uno di essi sarà ritenuto dal Sovrintendente, e l'altro dallo scavatore.

Con la compilazione di questo processo verbale verrà a cessare la responsabilità che, a norma dell'art. 359, spetta allo scavatore quanto agli oggetti scoperti nello scavo, e nel caso dell'art. 360, la responsabilità del Governo circa gli oggetti di cui esso abbia assunta la custodia.

Art. 369.

Se sia stato determinato che lo scavatore debba pagare una somma al Governo, il Sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del Ricevitore del Registro, indicandogliene il preciso ammontare.

In tal caso non si procederà alla ripartizione degli oggetti ed alla compilazione del processo verbale, se lo scavatore non presenti prima al Sovrintendente la ricevuta dell'Ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale.

Art. 370.

Copia del processo verbale verrà spedita dal Sovrintendente al Ministero, il quale, ove risulti dovuta a conguaglio una somma allo scavatore, ne disporrà il pagamento.

Sezione IV — Degli scavi per opera di cittadini o di Istituti esteri.

Art 371.

Il cittadino o l'Istituto estero che desideri eseguire scavi a scopo di ricerche archeologiche dovrà presentarne domanda, in carta da bollo da una lira, al Ministero della pubblica istruzione.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui s'intendono eseguire gli scavi, l'estensione dell'area da esplorarsi, e la durata delle ricerche.

Alla domanda dovranno unirsi i documenti indicati agli articoli 337 e 338.

Art. 372.

Il Ministero, sentito il parere del Sovrintendente della regione in cui è compreso il fondo da esplorarsi e, ove lo creda opportuno, quello delle Commissioni regionale e centrale, decide sull'accoglimento della domanda e sulle speciali modalità riguardanti il metodo dello scavo, il modo di sorvegliarlo, ecc.

Art. 373.

Gli oggetti rinvenuti nello scavo saranno devoluti ad una pubblica collezione del Regno, a scelta del Ministero.

Art. 374.

Saranno per il resto seguite, in quanto siano applicabili, le norme indicate nelle precedenti sezioni di questo capo.

Sezione V. — Delle scoperte fortuite.

Art. 375.

Quando casualmente vengano scoperti monumenti od oggetti d'arte o d'antichità, a mente dell'articolo 15 della legge deve lo scopritore provvedere alla conservazione di essi e dare immediata denuncia della scoperta, lasciandoli intatti fino a quando essi siano visitati dall'autorità competente. Tale denuncia non potrà essere ritardata oltre al quinto giorno dalla scoperta.

Art. 376.

La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al locale Ispettore onorario per gli scavi e per i monumenti, o alla Sovrintendenza sui musei e sugli scavi della regione.

Nei luoghi ove non risiede Ispettore onorario la denuncia può essere fatta al Sindaco.

Art. 377.

L'Ispettore o il Sindaco cui venga data la denuncia o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla Sovrintendenza.

Art. 378.

Ove si tratti di oggetto mobile e lo scopritore non offra sufficienti garanzie per la conservazione e la custodia di esso, l'Ispettore o il Sindaco potrà, a norma dell'articolo 15, ultimo capoverso, della legge, ritenere presso di sè l'oggetto fino a quando non sia visitato dal Sovrintendente o da un funzionario da lui delegato.

Art. 379.

Ove il fondo in cui venne scoperto l'oggetto, appartenga ad alcuno degli Enti morali di cui all'articolo 2 della legge, il sovraintendente dovrà dare all'amministratore dell'Ente notizia dell'avvenuta scoperta e dei diritti che al medesimo spettano su di essa.

Art. 380.

Il Sovraintendente, ove riconosca che l'oggetto mobile scoperto fortuitamente ha tale importanza da dover essere iscritto in catalogo a mente dell'articolo 23 ult. cap., ne farà rapporto al Ministero, il quale, previe le formalità prescritte nella parte seconda del presente Regolamento, provvederà alla notificazione provvisoria di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge, e quindi alla regolare iscrizione in catalogo.

Durante queste pratiche e fino a quando non sia stata eseguita la notificazione provvisoria di cui sopra, il Sovraintendente potrà tenere presso di sè l'oggetto.

Art. 381.

Quando la fortuita scoperta riguardi monumenti immobili, l'Ispettore potrà prendere d'urgenza le misure necessarie per assicurarne la conservazione fino alla visita del Sovraintendente.

La visita di questo o di un incaricato avrà luogo dentro brevissimo termine.

Ove egli giudichi che il monumento debbasi conservare ed acquistare o che convenga eseguire ulteriori indagini per lo studio di esso, proporrà al Ministero che il monumento e l'area circostante venga espropriata a norma dell'articolo 17 della legge, o che si provveda all'esecuzione degli scavi secondo gli articoli 322 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 382.

Per lo studio delle scoperte fortuite saranno seguite le medesime norme indicate nel capo precedente quanto agli scavi governativi.

Sezione VI. — Degli scavi abusivi e della mancata denuncia di scoperte archeologiche.

Art. 383.

Quando risulti che si eseguano scavi o anche semplici saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il Sovrintendente invierà sopra luogo due Sovrastanti o Custodi, i quali, accertato il fatto degli scavi abusivi, stenderanno verbale, a norma dell'art. 59 del Codice di procedura penale.

Art. 384.

Gli oggetti scoperti nello scavo abusivo saranno considerati quali oggetti di reato, e verranno sequestrati.

Art. 385.

Ove per l'accertamento del fatto, o per il sequestro degli oggetti scoperti, o degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione degli scavi, i detti Sovrastanti o Custodi abbiano bisogno di introdursi in case, cortili, recinti, ecc., essi chiederanno di essere accompagnati da funzionari che, a norma del detto articolo del Codice di procedura penale, sieno a ciò autorizzati.

Art. 386.

Nei casi di urgenza, o quando il Sovrintendente non abbia a propria disposizione sovrastanti o custodi, egli si rivolgerà al prefetto o al questore, affinchè disponga che l'accesso sia eseguito e il verbale sia steso da altri ufficiali di polizia giudiziaria

Art. 387.

Quando risulti a un Ispettore onorario degli scavi e dei monumenti, che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguano scavi senza che egli, a norma dell'art. 347, abbia avuto notizia che ne sia stata accordata licenza, darà immediato avviso di ciò al Sovrintendente.

Simile obbligo spetta al Sindaco per il territorio del Comune.

Art. 388.

Ove lo ravvisino opportuno, l'Ispettore ed il Sindaco potranno nel tempo stesso richiedere i locali ufficiali di polizia giudiziaria, affinchè procedano alle operazioni necessarie per l'accertamento degli scavi abusivi e per il sequestro degli oggetti rinvenuti.

Art. 389.

A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa i detti ufficiali, dandone immediata notizia alla Sovrintendenza.

Art. 390.

I verbali compilati dai Sovrastanti, dai Custodi, o da altri ufficiali di polizia giudiziaria saranno, a norma dell'articolo 61 del Codice di procedura penale, trasmessi al procuratore del Re o al pretore.

Art. 391.

Il Sovrintendente, d'accordo col Prefetto, provvederà ad impedire che gli scavi siano proseguiti.

Art. 392.

Finito il procedimento per l'applicazione delle pene sancite dall'articolo 30 della legge, ove il giudice non abbia ordinato la confisca degli oggetti rinvenuti a norma dell'articolo 36 del Codice penale, si procederà alla ripartizione di essi a mente del terzo comma dell'articolo 14, della legge, seguendo le norme indicate agli articoli 363 e seguenti del presente Regolamento.

Nel caso del secondo comma dell'articolo stesso, la proprietà degli oggetti rinvenuti sarà devoluta interamente al Governo.

Art. 393.

Se uno scavo regolarmente autorizzato non viene condotto secondo le norme impartite per il suo buon andamento scientifico, il Sovrintendente o l'Ispettore delegato ne ordina all'intraprenditore l'immediata sospensione, e compila di tale ordine verbale.

Se nonostante l'ordine di sospensione, lo scavo viene proseguito, il Sovrintendente provvede secondo gli articoli 383 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 394.

Ove consti che sieno stati rinvenuti casualmente oggetti antichi e non ne sia stata data denuncia entro cinque giorni ad una delle persone indicate nell'articolo 376, il Sovrintendente farà relazione

del fatto all'autorità giudiziaria, per il sequestro degli oggetti e per l'inizio del procedimento penale.

Art. 395.

Gli Ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i Sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, debbono darne immediata notizia al Sovrintendente.

Ove vi sia pericolo che gli oggetti scoperti vengano distrutti, deturpati, o trafugati, essi potranno rivolgersi ai locali ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti.

I detti ufficiali potranno anche agire di loro iniziativa.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti e riguardanti la riscossione e la contabilità dei proventi diversi di cui all'articolo 20 della legge.

—

Art. 396.

I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'Istruzione Pubblica gli estratti delle sentenze, sia civili, sia penali, con cui sia stata pronunciata la confisca di oggetti d'antichità e d'arte o lo condanna al pagamento delle pene pecuniarie e delle indennità comminate agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 397.

Eguale obbligo spetta alle Intendenze di Finanza per quanto riguarda gli estratti delle sentenze portanti condanne per contrabbando o per altre violazioni delle disposizioni della legge suddetta e del presente regolamento, relative all'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 398.

A cura dei Sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di Finanza le sentenze o gli estratti delle sentenze portanti condanne al pagamento delle indennità di cui agli articoli 27, 29 cap. 30 e 32 della legge. Le Intendenze di Finanza cureranno la riscossione delle indennità per mezzo dei Ricevitori del Registro.

Art. 399.

Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie comminate agli art. 25, 26, 29, 30, 31, e 32 della legge suddetta, i Cancellieri giudiziari, nel mandare ai Ricevitori del Registro la copia dell'avviso di pagamento di cui all'art. 63 del Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), indicheranno espressamente sulla copia stessa, che le somme da pagarsi dal condannato debbono essere versate in conto dello speciale capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 400.

Nei primi quindici giorni di ciascun anno le Sovrintendenze trasmetteranno alle Intendenze di Finanza un elenco delle licenze rilasciate giusta i precedenti articoli 215, 237 e 247, indicando in esso il nome del debitore, il titolo del debito, l'ammontare della somma riscossa e la data ed il numero della bolletta di quietanza rilasciata dall'Ufficio di Registro. Le Intendenze alla loro volta trasmetteranno in occasione delle verifiche di percezione l'elenco agli Ispettori demaniali per gli opportuni confronti.

Art. 401.

Nei mesi di luglio, ottobre, gennaio e aprile le Intendenze di Finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente trimestre, da ciascun Ricevitore del Registro della rispettiva provincia e versate in conto dello speciale capitolo del bilancio dell'entrata, per i titoli seguenti:

a) compensi per la riproduzione di oggetti di antichità e d'arte;

b) quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi archeologici;

c) pene pecuniarie per violazione alle disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185, (escluse quelle relative all'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte);

d) indennità per danni a monumenti e ad oggetti d'antichità e d'arte (art. 29 capoverso della legge), per danni provenienti da scavi archeologici (art. 30), per corrispettivo di oggetti d'antichità e d'arte alienati in violazione della legge, e non più rintracciabili, o esportati dal Regno, o passati in proprietà privata (art. 27).

Nel prospetto saranno indicati il nome del debitore, il titolo del debito e l'ammontare della somma riscossa.

Art. 402.

Le Regie Dogane compileranno nei mesi predetti un prospetto delle somme riscosse nel precedente trimestre a titolo di tassa di esportazione di oggetti di antichità e d'arte ed a titolo di pene pecuniarie per violazioni dell'art. 8 della legge.

Questo prospetto, nel quale verrà indicato per ciascuna riscossione il numero e la data della relativa bolletta, sarà dalla Regia Dogana direttamente inviato al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 403.

A cura del Ministero della pubblica istruzione saranno impartite alle Autorità dipendenti, istruzioni per la vendita delle pubblicazioni ufficiali relative a monumenti, scavi, oggetti d'antichità e d'arte, dei calchi, delle fotografie e di altre riproduzioni di monumenti ed oggetti, nonchè per la riscossione e la contabilità dei relativi proventi.

Art. 404.

Sui proventi di cui all'articolo 401, spetterà ai Ricevitori del Registro a titolo di aggio di riscossione una somma equivalente al 3,50 per cento delle somme riscosse, da liquidarsi con le stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione dell'aggio ordinario conceduto ai Ricevitori per le riscossioni loro affidate.

Sui proventi di cui all'articolo stesso lettera *c*, dovuti in base a sentenza dell'Autorità giudiziaria, spetterà ai Cancellieri la decima parte delle somme riscosse secondo quanto dispone l'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

Disposizioni transitorie.

—

Art. 405

Fino a quando non siano stati regolarmente istituiti nelle singole regioni gli Uffici di cui nella parte prima del presente regolamento, le funzioni che da esso sono attribuite alle Sovrintendenze per i monumenti, saranno esercitate dagli Uffici regionali per la conservazione dei monumenti; quelle attribuite alle Sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti d'antichità, dalle Direzioni dei musei e degli scavi; quelle devolute alle Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte dalle Direzioni delle gallerie.

Art. 406.

Gli Uffici, le Accademie, le singole persone, i Municipi, etc., che da precedenti disposizioni sono abilitati a rilasciare il *nulla osta*

per l'esportazione di oggetti d'arte, non sottoposti a tassa, continueranno fino a nuova disposizione in tale funzione.

Art. 407.

Fino a quando non saranno state nominate nelle singole regioni le Commissioni di cui all'articolo 43, le loro funzioni saranno esercitate dalle Commissioni provinciali conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità istituite col R. D. 5 marzo 1876, n. 3028.

Man mano che in ciascuna regione verranno nominate le Commissioni regionali predette, cesseranno senz'altro di funzionare le Commissioni provinciali.

Art. 408.

Gli attuali Ispettori onorari per gli scavi e i monumenti nominati in base ai RR. DD. 28 marzo 1875, n. 2440, e 5 marzo 1876, n. 3028, rimarranno in funzione ed eserciteranno la loro azione a norma del presente Regolamento. Saranno ad essi applicabili gli articoli 39 e segg. del Regolamento stesso.

Art. 409.

Fino a quando non sarà stata nominata la Commissione centrale di cui all'articolo 51, le sue funzioni saranno esercitate dalla Giunta superiore di belle arti istituita col R. Decreto 12 aprile 1894, n. 140.

Art. 410.

Nominata la predetta Commissione centrale, la Giunta superiore di belle arti continuerà ad esercitare le sue funzioni, limitatamente però a quanto si attiene all'istruzione ed alla produzione artistica.

Disposizioni aggiunte
per l'esecuzione della legge 27 giugno 1903, n. 242.

Art. 411.

Quando siano presentati per l'esportazione oggetti d'antichità o d'arte compresi nel catalogo, o per cui abbia avuto luogo la provvisoria notificazione di cui all'articolo 5 capoverso della legge 12 giugno 1903, n. 185, l'Ufficio di esportazione ne farà immediata relazione alla Sovrintendenza competente.

Art. 412.

Quando l'Ispettore incaricato della visita di un oggetto presentato per l'esportazione riscontri in esso quella notevole importanza, in forza della quale, a norma dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1903, n. 242, se ne possa vietare l'esportazione, egli ne riferirà al Sovrintendente.

Questi farà senza indugio radunare l'Ufficio di esportazione, aggregandovi, a norma dell'art. 13 del presente Regolamento, i funzionari competenti, e l'Ufficio così costituito deciderà se debba sollevarsi, a norma del citato art. 2, opposizione all'esportazione.

Art. 413.

Ove l'opposizione venga sollevata dal delegato della Giunta comunale, o da quello della Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti d'arte, l'Ufficio di esportazione ne farà immediata relazione alla Sovrintendenza competente.

Art. 414.

Nei casi contemplati ai tre articoli precedenti, il Sovrintendente informerà sollecitamente il Ministero della Pubblica Istruzione, facendogli conoscere il prezzo dichiarato dallo speditore, ed esprimendo il suo avviso sulla convenienza di esercitare in base ad esso il diritto di acquisto.

Ove il Ministero decida di esercitare tale diritto, si seguiranno le norme prescritte agli articoli 274 e 275.

Art. 415.

In caso contrario, e ove nulla osti per altre ragioni, l'oggetto sarà dall'Ufficio di esportazione restituito allo speditore e gli verrà dichiarato che, a norma dell'articolo 1 o dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1903, n. 242, gliene viene vietata l'esportazione.

Art. 416.

Ove si tratti di oggetto non iscritto in catalogo, e per cui non abbia avuto luogo la provvisoria notificazione, lo speditore potrà ricorrere al Ministero dell'Istruzione Pubblica per una definitiva decisione riguardo al divieto di esportazione.

A tale effetto egli rivolgerà domanda in carta da bollo da una lira al detto Ministero, Direzione Generale delle Antichità e Belle arti, inviandogli in pari tempo franco di spese ed a tutto suo rischio l'oggetto, o dichiarandosi disposto a sostenere tutte le spese necessarie per l'accesso sopra luogo della Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 417.

Il Ministero presenta l'oggetto all'apposita Commissione istituita col R. decreto 11 agosto 1903, n. 380, dandole notizia dei verbali, dei pareri ecc. dell'Ufficio di esportazione e dei delegati della Giunta e della Commissione conservatrice.

Sentito il parere della Commissione, il Ministero decide con suo decreto se possa concedersi il permesso di esportazione.

Dando notizia di questo provvedimento allo speditore, il Ministero lo inviterà a ritirare l'oggetto, direttamente o per mezzo di rappresentante.

Art. 418.

Quando la licenza venga emessa senzachè sia sollevata opposizione da parte dei delegati della Giunta comunale e della Commissione conservatrice, questi apporranno la loro firma sulla quarta pagina della dichiarazione.

Ove uno dei due delegati o entrambi non siano presenti all'atto del rilascio della licenza, l'Ufficio di esportazione ne farà espressa menzione sul documento medesimo.

Si prenderà pure nota quando la licenza di esportazione venga emessa in seguito a decreto ministeriale a mente dell'articolo precedente.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 1,163,568 e 931,828 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 700 complessive, al nome di Pifferi *Ines* fu Enrico, minore, sotto l'amministrazione della madre Monti Amalia fu Giuseppe, vedova Pifferi, rimaritata Lanfredi, domiciliata a Soresina (Cremona), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pifferi *Elide Ines* fu Enrico, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,310,690 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60, al nome di Bombini Annetta fu Beniamino, minore, emancipata sotto la curatela del marito *Leonetti* Moisè, domiciliata a Grimaldi (Cosenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bombini Annetta fu Beniamino, minore, emancipata sotto la curatela del marito *Nigro* Moisè, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 5 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 3 1[2 0[0, cioè:

1° N. 008,641 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 98, al nome di Porta Achille di *Nicodemo*, domiciliato in Bergamo.

2° N. 04,093 . . . . per L. 2,33, al nome di Porta Achille di *Nicomedo*, domiciliato come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Porta Achille di *Nicomede*, domiciliato in Bergamo vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 949,019 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 290, al nome di Ferraiuoli *Concetta* fu Francescantonio, minorenne sotto la tutela di Regale Biagio, domiciliato a Rivello (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferraiuoli *Maria* o *Maria Concetta* fu Francescantonio ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,325,700 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Papotti *Norina* fu Giovanni, nubile, vincolata pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Moleti Carmelo di Francesco, sott'ufficiale nelle RR. guardie di finanza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Papotti *Maria-Eleonora-Natalina* fu Giovanni, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il signor Ferrari Raffaele fu Pietro, tesoriere della Congregazione di carità di Cava dei Tirreni, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 8 ordinale, n. 345 di protocollo e n. 1901 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Salerno in data 5 luglio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato n. 799,046, della rendita complessiva di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell' articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Ferrari suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 agosto 1904.

Par il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. presidente del Sodalizio della Concezione di Capua ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 111 ordinale, n. 2783 di protocollo e n. 16,973 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Caserta, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 3, cons. 3 0[0 con decorrenza dal 1° aprile 1905.

A'termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato all'incaricato sig. Garofano Salvatore fu Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Luca sacerdote Bergantino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta Mod. 8 C. B n. 18 ordinale, statagli rilasciata dallo Stabilimento della Banca d'Italia di Caserta nel mese di febbraio 1904 in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 42 consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per conversione nel consolidato 3.50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Luca sacerdote Bergantino i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Monticelli Ernesto fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 399 ordinale, N. 378 di protocollo e N. 1816 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Bologna, in data 4 giugno 1904, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 430, Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al detto signor Monticelli il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 agosto in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

26 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,98 68	101,93 68	103 36 72
4 % *netto*	103,79 58	101,79 58	103,17 62
3 1/2 % *netto*	101,78 44	100,03 44	101 24 23
3 % *lordo*	73 55	72 35	72,57 62

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO per la cattedra di fisica meccanica, meteorologia e macchine a vapore nel R. Istituto nautico di Chioggia.

È aperto un concorso pubblico, *per titoli*, alla cattedra di fisica meccanica, meteorologia e macchine a vapore, vacante nel R. Istituto nautico di Chioggia.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno far pervenire al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 20 settembre p. v., la domanda in carta bollata da L. 1 20, accompagnata dai seguenti documenti:

1° Diploma di laurea in discipline nautiche;

2° Diploma di laurea d'ingegneria navale e meccanica;

3° Specchietto generale dei voti conseguiti negli esami;

4° Fede di nascita;

5° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

6° Certificato negativo di penalità;

7° Certificato di buona condotta;

8° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

9° Cenno riassuntivo, in carta semplice degli studi fatti e della carriera percorsa;

10° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti allegati alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici, che crederanno opportuni.

Non si accettano opere manoscritte.

I certificati di cui ai nn. 5, 6 e 7 dovranno essere di data posteriore al 20 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 5, 6 e 7 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovasi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato, con diritto alla pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza sui 40 anni.

Al vincitore del concorso sarà conferita la cattedra col grado di reggente e con lo stipendio di L. 2200. Però, se egli appartiene al ruolo del personale insegnante nei RR. Istituti nautici, conserverà il grado e lo stipendio di cui è provveduto.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei benefici consentiti dalla legge 19 luglio 1862, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda il proprio domicilio per le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 20 settembre p. v., o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 20 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Matin*, di Parigi, ha da Londra:

« L'agitazione che la stampa inglese ha mantenuta viva in questi ultimi tempi, relativamente all'attitudine della Russia di fronte alle navi mercantili inglesi – agitazione che s'era un poco calmata in seguito alle dichiarazioni del ministro degli esteri, lord Lansdowne, e del primo ministro Balfour – minaccia di riprendere una forma più acuta in seguito all'incidente del *Comediant*, arrestato nelle acque del Sud-Africa da una nave da guerra russa che si suppone essere lo *Smolensk*.

I giornali ritengono che la situazione potrebbe produrre gravi pregiudizî al commercio britannico, e domandano che si vegli affinchè i diritti dei neutri siano tutelati.

Alla Compagnia d'assicurazione marittima *Lloyd* regna poi dell'inquietudine circa la sorte che può essere toccata ad un piroscafo inglese diretto, a quanto si afferma, al Giappone per la via del Capo e recante un carico che potrebb'essere considerato come contrabbando di guerra.

Correva voce ieri al *Lloyd* che gli incrociatori russi sarebbero alla ricerca di questo piroscafo ».

* * *

La Camera di commercio di Londra si è lamentata presso il Governo per la situazione fatta al commercio inglese dalla presenza dell'incrociatore della flotta volontaria russa *Smolensk* nelle acque dell'Africa meridionale.

Il primo ministro, Balfour, ha risposto che aveva fatto chiedere spiegazioni a Pietroburgo e che, in seguito a domanda della Russia, due incrociatori inglesi partiranno immediatamente alla ricerca dello *Smolensk* per comunicargli l'ordine del Governo russo di non fermare più le navi inglesi.

Tutte le catture operate dal *Pietroburgo* e dallo *Smolensk* sono considerate come nulle e non avvenute.

La Russia ha spiegato all'Inghilterra che lo *Smolensk* non ha ancora ricevuto comunicazione della disposizione, presa dal Governo russo, di proibire alle navi della flotta volontaria di esercitare il diritto di visita sulle navi commerciali.

* * *

Il manifesto di grazia dello Czar, comunicato per telegrafo, comincia ad essere oggetto di commenti nella stampa europea.

La *Neue Freie Presse* di Vienna rileva che la disposizione più importante ed umanitaria è l'abolizione delle pene corporali: che però il manifesto, nel suo complesso, non corrisponde alla sicurezza che in esso riponevano le classi colte della Russia. Le disposizioni relative ai delinquenti politici, aggiunge il diario viennese, sono molto scarse, e le agevolazioni concesse a questa categoria di delinquenti sono rese illusorie dalle condizioni alle quali sono vincolate. Neppure i finlandesi hanno troppo a lodarsi di questo manifesto, il quale non purificherà l'atmosfera politica della Russia siccome quello che non contiene nulla che possa contribuire ad imprimere un nuovo corso alle faccende dell'impero dello Czar.

Il *Tagblatt* trova che l'ukase dello Czar è molto largo e fonda già le basi per la popolarità che il piccolo Czarewich dovrà acquistarsi col tempo.

L'*Allgemeine Zeitung* dice che il manifesto non è che un frammento di grazia il quale distrugge le ultime speranze degli ottimisti.

Lo *Zeit* osserva che lo Czar è molto prudente e non vuole andare troppo in là. L'unica misura notevole è l'abolizione delle fustigazioni; invece le grazie concesse ai delinquenti politici sono un' irrisione. Il manifesto non ricorda nemmeno tutti i popoli della Russia; esso non fa cenno dei polacchi, degli armeni e di altre popolazioni del vasto impero.

* * *

Il *Tageblatt*, di Berlino, viene a sapere da fonte competente essere probabile la stipulazione di un trattato arbitrale tra l'Austria-Ungheria e la Granbretegna già nel prossimo mese di settembre. A tale scopo, non appena Re Edoardo sarà partito da Merienbad, l'ambasciatore austro-ungarico a Londra si recherà a Vienna per ricevere le istruzioni necessarie.

Il *Tageblatt* viene a sapere ancora che è intenzione dell'Inghilterra di stipulare dei trattati arbitrali con tutti gli Stati. Per quanto concerne la Russia, la stipulazione fu ritardata in causa dello scoppio della guerra che rese pure impossibile la progettata visita di Re Edoardo alla Corte russa.

* * *

Telegrafano da Costantinopoli, in data 24 agosto:

« La Porta mandò oggi alle ambasciate le risposte alle ultime note di protesta contro le tasse di bollo applicate agli stranieri.

Lo Stato dichiara di aver sospeso provvisoriamente l'applicazione della legge riguardo alle conseguenze del mancato pagamento di tassa di bollo da parte di stranieri. La Porta aspetta che le ambasciate le comunichino presto le istruzioni loro pervenute in proposito dai rispettivi governi per poter procedere all'applicazione generale della legge in parola ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Beneficenza. — Il barone Balsano, sindaco di Brindisi, ha donato alla locale Congregazione di carità un capitale di 50,000 lire in beni immobili e rendite per concorrere alla fondazione di un ospizio di mendicità, di cui da gran tempo si sentiva il bisogno.

Mostre campionarie agricole. — Allo scopo di dare incitamento alla produzione di ottime varietà di sementi locali e di renderle note in commercio, il Consorzio agrario di Potenza (Basilicata) è venuto nella determinazione di tenere in quella città periodiche mostre campionarie di sementi di cereali e di leguminose.

La prima di dette mostre sarà tenuta nei locali del Consorzio, dal giorno 15 al 30 del prossimo mese di settembre.

Servizio telefonico. — Ai primi del mese prossimo sarà aperta al servizio del pubblico la linea telefonica tra Genova e Spezia.

Fuoco micidiale. — L'altra notte è scoppiato un grave incendio nella filanda Solcati a Sartirana Lomellina, provincia di Pavia.

Alcune filatrici che vi dormivano, per sfuggire alle fiamme, saltarono da una finestra alta quattro metri e mezzo. Una di esse morì in seguito alla caduta ed altre sette rimasero ferite non gravemente.

I danni materiali sono rilevanti.

Terremoto. — Ieri, alle ore 15,39, è stata avvertita ad Ancona una leggera scossa di terremoto sussultorio della durata di due secondi.

Marina militare. — La R. nave *Elba* ha ricevuto ordine di rimpatriare dall'Estremo Oriente.

Oggi partirà da Singapore.

Marina mercantile. — Proveniente da Genova e Napoli è giunto l'altro ieri a New-York il piroscafo *Città di Napoli*, della Veloce.

È partito ieri da Napoli per New-York il piroscafo *Città di Torino*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CE-FU, 25. — Secondo quanto riferiscono stranieri qui giunti, Port Arthur oppone sempre la stessa resistenza.

Dopo i loro reiterati bombardamenti, i giapponesi non hanno inviato nuovi parlamentari per domandare la resa della piazzaforte.

Lo spirito della guarnigione è eccellente.

I giapponesi avrebbero perduto un totale di 65,000 uomini, sono molto scoraggiati e mancano di viveri, mentre a Port Arthur si dispone di notevoli quantità di provvigioni.

PIETROBURGO, 26. — (*Ufficiale*). — Ecco il testo del rapporto inviato allo Czar dal comandante dell'incrociatore *Novik*.

Il 10 corr. alla fine del combattimento nel quale il *Novik* aveva avuto tre falle sotto la linea d'immersione, il *Novik* passò attraverso la linea delle navi nemiche con l'*Askold*, perdendo poi di vista quest'ultimo a causa della nebbia.

Il giorno successivo il *Novik* fece carbone a Kiao-ciao, di dove ripartì il 12, facendo il giro delle coste del Giappone e dirigendosi a Vladivostock. Giunse il 20 a Korsakowa e cominciò a caricare carbone.

Vedendo alle quattro del pomeriggio dello stesso giorno un incrociatore giapponese tipo *Nikate*, prese il mare alle 5,14 ed impegnò con lui un combattimento, durante il quale il *Novik* ebbe, in capo a 45 minuti, tre falle sotto la linea d'immersione. Nello stesso tempo una sezione del timone era rimasta danneggiata.

Lo stesso incrociatore nemico rinunciò a continuare il combattimento e scambiò radio-telegrammi con altre navi giapponesi.

Prima della fine del combattimento, avendo solo sei caldaie in buono stato ed il suo timone danneggiato, il *Novik* fu costretto a ritornare a Korsakowa per esaminare le sue avarie, coll'intenzione di riprendere il largo durante la notte.

Vista però l'impossibilità di riparare il timone ed accorgendosi dell'avvicinarsi di navi nemiche segnalate per telegrafo e mediante la luce di parecchi proiettori, stabilì di fare arenare l'incrociatore sopra un bassafondo.

Gli ufficiali e l'equipaggio furono trasbordati sulla spiaggia il 21 corrente.

Durante il combattimento del 10 corrente avemmo due marinai uccisi ed il medico della nave Lissitzine leggermente ferito.

Il 20 agosto avemmo due altri marinai uccisi, il tenente Steer leggermente ferito e 14 marinai feriti gravemente.

TOKIO, 25. — Iermattina cinque vapori e tre contro-torpediniere russi uscirono da Port Arthur, e cominciarono a liberare le vicinanze del porto dalle mine subacquee.

Alle 6,30 una contro-torpediniera a due ciminiere urtò in una mina a due miglia al largo di Lia-te-scian, ed affondò subito.

Cinque minuti dopo un'altra contro-torpediniera a quattro ciminiere urtò pure in una mina e, per le avarie riportate in seguito all'esplosione, fu rimorchiata dalla terza contro-torpediniera

Il fatto che i russi cercano di sbarazzare dalle mine sottomarine l'ingresso della rada sembra indicare il progetto di una nuova sortita delle navi russe da Port Arthur.

VIENNA, 26. — Il *Journal* di Parigi pubblicò il 23 corrente, sotto il titolo: « Dichiarazioni del conte Goluchowski », una corrispondenza da Vienna, relativa al protettorato francese sui cattolici d'Oriente.

Il *Correspondenz Bureau* è autorizzato a dichiarare che il conte Goluchowski non parlò su tale argomento con alcun giornalista, e non autorizzò alcuno a far dichiarazioni a questo proposito.

ANVERSA, 26. — È scoppiato un incendio nei depositi di petrolio di Hoboken.

Un fumo intenso copre la città. Il vento, che soffia da sud-ovest, alimentata le fiamme.

I pompieri di Anversa sono partiti per Hoboken.

Tutti i serbatoi sono stati invasi dal fuoco.

I battelli ancorati nel porto lasciano le banchine e si allontanano.

Soffia un vento impetuoso di est.

Nessun pericolo corrono i *quais* di Anversa.

I serbatoi incendiati appartengono alla Ditta Esfe e Compagni, di nazionalità russa.

Al momento in cui si è sviluppato l'incendio, ottanta operai lavoravano nei depositi.

Sei operai sono scomparsi e non si è trovata più alcuna traccia di loro. Un altro operaio è stato trovato carbonizzato.

Si teme che anche altri operai sieno rimasti vittime del fuoco. Quattro hanno riportato gravi ustioni.

Tutti gli sforzi dei pompieri e del genio si limitano ad isolare gli stabilimenti vicini ai depositi di petrolio.

Dei quaranta serbatoi di petrolio trentuno già sono preda delle fiamme. Si teme che anche i restanti s'incendino da un momento all'altro.

L'autorità giudiziaria si è recata sul posto con le altre autorità.

Continua a soffiare un vento di ovest che rende difficile l'opera di estinzione.

Sono stati trovati tre cadaveri carbonizzati. Tutti i serbatoi di petrolio sono in preda alle fiamme.

Alcuni pompieri sono rimasti gravemente feriti, in seguito all'esplosione di una tubatura di petrolio.

AJACCIO, 26. — L'incendio sulla costa orientale della Corsica tende a decrescere.

La stazione di Alistro, sebbene danneggiata, fu risparmiata dalle fiamme; i fabbricati annessi al faro di Alistro sono stati distrutti; il faro è danneggiato.

Un treno della linea Bastia-Ghisonaccia, circondato dalle fiamme, dovette iersera fuggire a tutta velocità, per evitare un disastro.

La parte inferiore di due vagoni e le tende di parecchi altri rimasero bruciate.

Il macchinista ed i fuochisti furono gravemente ustionati alle mani ed al viso

Parecchi viaggiatori ebbero un principio di asfissia.

SHANGHAI, 26. — L'incrociatore russo *Askold* è stato autorizzato a rimanere nei *docks* fino all'11 settembre, per terminare le riparazioni delle sue avarie.

Gli uomini dell'equipaggio, eccettuati quelli addetti al servizio della nave, sono stati autorizzati a ritornare in Russia.

LIAO-YANG, 26. — Tutte le forze russe scaglionate sul fiume Tai-tsé fino al sud partecipano ad un combattimento cominciato ieri.

PIETROBURGO, 26. — Fra il numero dei cannoni sbarcati dai giapponesi, ad Inkeu, vi sono venti cannoni d'assedio che sono stati spediti per ferrovia a Ta-chi-chao.

Le perdite subite dai giapponesi all'attacco del forte n. 1 a Port-Arthur, il 22 corr., si dice che ammontino a diecimila uomini; quelle nell'attacco del forte I-tschang a tremila.

Si dice che Dalny sia ripiena di feriti.

Si afferma che i giapponesi stiano assoldando un gran numero di operai a Ce-Fu con destinazione a Lio-yang e che trasporteranno questi operai per mare, passando per Wei-hai-wei.

PIETROBURGO, 26. — I corrispondenti russi calcolano le forze del generale Kuroki ad oltre centomila uomini, quelle del generale Noza a settantamila e quelle del generale Oku a quarantamila.

Due divisioni formanti in totale trentamila uomini si trovano sulla sponda destra del fiume Liao.

Telegrammi da Liao-yang recano che la piena dei fiumi diminuisce e che le strade si asciugano.

NEW-YORK, 26. — Telegrafano da Havodahe che un coreano, passeggiero di 3ª classe a bordo del vapore *Coptic*, è morto, dopo sbarcato, al lazzaretto.

L'autopsia ha provato che la morte era dovuta a peste.

MARSIGLIA, 26. — Sei navi sono state disarmate. Parecchie altre sono state noleggiate dallo Stato per assicurare il servizio oggi, domani e domenica, tra la Francia e l'Algeria.

Il Consiglio municipale ha rinviato alla sua Commissione di finanza la proposta di un consigliere, tendente a far votare un credito di trentamila franchi a favore degli iscritti marittimi e degli operai maggiormente danneggiati dallo sciopero.

La Camera di commercio e la Camera sindacale dei negoziati di grano si occupano vivamente di trovare il mezzo per far cessare la crisi che Marsiglia sta attraversando.

WASHINGTON, 26. — Il console del Giappone si è recato oggi al Dipartimento di Stato ad esprimere la sua soddisfazione per

l'accordo intervenuto per disarmare le navi russe a Shanghai Egli soggiunse che la cosa più importante è che il disarmo fu effettuato in modo così completo da soddisfare gli ufficiali giapponesi.

Si dice che il Giappone non insista sul diritto d'interdire alle navi russe di entrare nei porti aperti, perchè desidera ora, più che qualunque altro Stato, di mantenere nella più completa integrità la neutralità della Cina e di non avere litigi cogli Stati neutri. Inoltre il Giappone, che si attende di vincere definitivamente, studia i termini di un trattato di pace che gli permetterà di prendere tutte le navi da guerra russe attualmente disarmate nei porti della Cina e tutte le navi da guerra russe che si troveranno a Port Arthur ed a Vladivostock.

DATA E LOCALITÀ SCONOSCIUTE (*via Fushan*). — Una grande battaglia è attesa di giorno in giorno nelle vicinanze di Liao-yang.

La posizione russa è estremamente fortificata.

Il secondo esercito giapponese si trova a qualche miglio dagli avamposti russi.

I soldati giapponesi sono in eccellenti condizioni, malgrado le enormi fatiche sopportate nell'ultimo trimestre.

LIAO-YANG, 26. — Si combatte lungo il fronte est.

Stamane i giapponesi hanno cominciato a dirigere un fuoco violento di artiglieria contro le posizioni russe di Lian-ci-chau.

Un attacco è cominciato nelle prime ore del mattino anche contro Anping.

Alcuni rapporti segnalano che si è iniziato un combattimento ad est di An-tchan-tau.

PIETROBURGO, 26. — Il generale Kuropatkine telegrafa che due divisioni di fanteria giapponese con otto batterie di artiglieria si sono avanzate il 24 corr. contro le posizioni russe di Yuacians-wian.

Il combattimento, cominciato al mattino, terminò alle ore 5 del pomeriggio.

Il giorno seguente, dopo una serie di combattimenti consecutivi, che furono caratterizzati specialmente da un duello di artiglieria, i russi ridussero al silenzio parecchie batterie giapponesi ed inflissero numerose perdite alla fanteria giapponese.

LONDRA, 27. — Il *Daily Telegraph* ha da Shanghi, in data 25 corrente:

« I giapponesi hanno catturato uno *steamer* francese che veniva da Port Arthur e lo hanno inviato a Sasebo ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	756 70
Umidità relativa a mezzodì	42.
Vento a mezzodì	N
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 22°,0 minimo 14°,8
Pioggia in 24 ore	0,4.

26 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 771 sul golfo di Guascogna, minima di 746 a Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 6 mill. circa sul golfo di Genova; temperatura irregolarmente variata; pioggie quasi ovunque tranne sul basso versante Adriatico e Sardegna temporali sul basso Tirreno e Sicilia.

Barometro: massimo a 762 al sud Sardegna, minimo a 757 sulle Puglie.

Probabilità: venti moderati a forti del 1° e 4° quadrante; pioggie sparse e temporali; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 agosto 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	22 8	15 9
Genova	1/4 coperto	calmo	20 5	16 9
Massa Carrara	3/4 coperto	mosso	19 0	13 0
Cuneo	sereno	—	17 4	9 3
Torino	sereno	—	21 8	13 3
Alessandria	sereno	—	18 2	11 9
Novara	sereno	—	20 0	9 9
Domodossola	sereno	—	23 0	12 7
Pavia	1/2 coperto	—	15 4	10 5
Milano	1/4 coperto	—	18 2	12 3
Sondrio	1/4 coperto	—	19 8	11 2
Bergamo	1/4 coperto	—	17 0	11 5
Brescia	1/2 coperto		17 4	12 4
Cremona	1/2 coperto	—	19 7	15 8
Mantova	1/4 coperto	—	20 0	14 3
Verona	1/2 coperto	—	16 0	13 2
Belluno	1/2 coperto	—	15 0	10 7
Udine	3/4 coperto	—	17 4	11 6
Treviso	sereno	—	16 5	10 0
Venezia	coperto	calmo	15 4	14 0
Padova	1/4 coperto	—	15 0	13 5
Rovigo	3/4 coperto	—	19 0	10 0
Piacenza	1/4 coperto	—	16 3	13 2
Parma	3/4 coperto	—	14 4	13 2
Reggio Emilia	coperto	—	16 0	13 2
Modena	coperto	—	16 9	12 7
Ferrara	coperto	—	16 0	13 4
Bologna	coperto	—	17 2	13 3
Ravenna	coperto	—	18 2	11 7
Forlì	coperto		20 0	16 2
Pesaro	coperto	molto agitato	21 4	12 7
Ancona	piovoso	molto agitato	24 6	13 8
Urbino	piovoso	—	18 9	10 4
Macerata	coperto	—	21 0	12 2
Ascoli Piceno	coperto	—	23 5	16 0
Perugia	coperto	—	21 0	11 2
Camerino	coperto	—	19 9	9 0
Lucca	3/4 coperto	—	20 2	12 9
Pisa	coperto		17 2	12 5
Livorno	coperto	agitato	21 2	13 0
Firenze	coperto		18 9	13 9
Arezzo	coperto	—	18 8	11 6
Siena	coperto	—	17 6	10 9
Grosseto	3/4 coperto	—	27 4	12 0
Roma	1/2 coperto	—	24 4	14 8
Teramo	coperto	—	22 4	15 2
Chieti	coperto	—	25 8	9 0
Aquila	coperto	—	16 6	10 4
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1/4 coperto	—	25 9	21 3
Bari	1/4 coperto	calmo	29 8	19 4
Lecce	1/2 coperto	—	29 5	22 4
Caserta	3/4 coperto	—	24 0	14 4
Napoli	1/2 coperto	mosso	22 8	16 0
Benevento	piovoso	—	23 9	15 1
Avellino	3/4 coperto	—	21 5	15 1
Caggiano	3/4 coperto	—	20 6	11 9
Potenza	1/2 coperto	—	20 7	11 7
Cosenza	3/4 coperto	—	27 6	17 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 0	10 2
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	28 0	22 0
Trapani	3/4 coperto	agitato	30 8	22 7
Palermo	1/2 coperto	agitato	30 8	20 1
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	30 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 6	18 8
Messina	1/2 coperto	calmo	27 0	19 8
Catania	sereno	calmo	30 2	20 3
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	30 5	20 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 0	15 0
Sassari	1/2 coperto	—	20 6	14 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*